

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 167° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 settembre 2026

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 16. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 2026 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Previdenza – Impiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione siciliana – Previsione che il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa è corrisposto nel tempo massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Previsione che al fine di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione, al personale regionale iscritto al Fondo pensioni Sicilia di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21 del 1986 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 e successive modificazioni.

Impiego pubblico – Formazione – Norme della Regione siciliana – Previsione che l'Assessorato regionale della salute organizza tramite il CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario) corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP (Aziende sanitarie provinciali), in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute – Previsione che i costi per tali corsi restano a carico delle singole ASP.

Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Personale della Regione che dal 1° gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 della legge n. 388 del 2000, è transitato *ope legis* sotto il profilo previdenziale all'INPS, rimanendo dipendente regionale in continuità con la Regione dalla data di assunzione – Previsione che, in caso di richiesta di cumulo dei periodi assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata fino al 31 dicembre 2000, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2026, sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di servizio utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita presso la Regione – Previsione che agli oneri discendenti da tale disciplina provvede il Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell'INPS.

Impiego pubblico – Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità – Norme della Regione siciliana – Previsione che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili con la carica di sindaco, componente della giunta comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e consigliere circoscrizionale.

- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13 (Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie), artt. 1, commi 2 e 3, 14, 15 e 20.....

Pag. 1

- N. 127. Ordinanza del Giudice di pace di Firenze del 30 giugno 2026

Straniero – Immigrazione – Emersione di rapporti di lavoro – Estinzione, all'esito positivo del procedimento di emersione, del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – Omessa applicazione ai casi in cui la procedura di emersione sia stata attivata e conclusa favorevolmente in data successiva alla formazione del giudicato penale formatosi in relazione al predetto reato – Preclusione, per il giudice dell'esecuzione, di dichiarare l'intervenuta estinzione del reato.

- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 103, comma 17.....

Pag. 7



N. 128. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 3 luglio 2026

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.

- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 4, comma 9.

Pag. 11

N. 129. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 3 luglio 2026

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.

- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 4, comma 9.

Pag. 19

N. 130. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 3 luglio 2026

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.

- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 4, comma 9.

Pag. 27

N. 131. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 3 luglio 2026

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.

- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 4, comma 9.

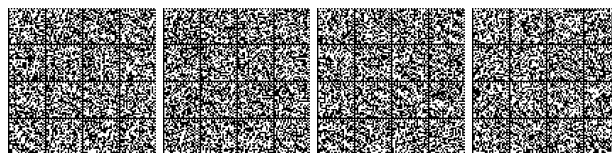
Pag. 34

N. 132. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 3 luglio 2026

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.

- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 4, comma 9.

Pag. 42



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 16

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 2026
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Previdenza – Impiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione siciliana – Previsione che il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa è corrisposto nel tempo massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Previsione che al fine di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione, al personale regionale iscritto al Fondo pensioni Sicilia di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21 del 1986 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 e successive modificazioni.

Impiego pubblico – Formazione – Norme della Regione siciliana – Previsione che l'Assessorato regionale della salute organizza tramite il CEFAS (Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario) corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP (Aziende sanitarie provinciali), in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute – Previsione che i costi per tali corsi restano a carico delle singole ASP.

Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Personale della Regione che dal 1° gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 della legge n. 388 del 2000, è transitato *ope legis* sotto il profilo previdenziale all'INPS, rimanendo dipendente regionale in continuità con la Regione dalla data di assunzione – Previsione che, in caso di richiesta di cumulo dei periodi assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata fino al 31 dicembre 2000, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2026, sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di servizio utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita presso la Regione – Previsione che agli oneri discendenti da tale disciplina provvede il Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell'INPS.

Impiego pubblico – Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità – Norme della Regione siciliana – Previsione che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili con la carica di sindaco, componente della giunta comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e consigliere circoscrizionale.

– Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13 (Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie), artt. 1, commi 2 e 3, 14, 15 e 20.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso in virtù di legge dall'Avvocatura generale dello Stato (fax: 06/96514000; indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

contro la Regione Siciliana (codice fiscale n. 80012000826), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede a Palermo in piazza Indipendenza n. 21 presso il Palazzo d'Orleans per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3, 14, 15, 20 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 28 maggio 2026 pubblicata nel BUR n. 25 del 5 giugno 2026.



PREMESSE DI FATTO

Nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Siciliana n. 25 del 5 giugno 2026 è stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 28 maggio 2026, intitolata «Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie».

Vengono in rilievo i seguenti articoli:

— art. 1, comma 2, che dispone sulla tempistica dell'erogazione del trattamento di fine servizio o fine rapporto al personale regionale, prevedendo che «il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa è corrisposto nel tempo massimo di dodici mesi dalla data di cessazione dal servizio»;

— art. 1, comma 3, che stabilisce al dichiarato «fine di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione» che al personale regionale iscritto al Fondo pensioni Sicilia si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

— art. 14, rubricato «Corsi di formazione per gli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle Asp dispone che: «L'Assessorato regionale della salute organizza tramite il CEFPAS corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP, in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da *budget* di salute. 2. I costi per i corsi di cui al comma 1 restano a carico delle singole Asp»;

— art. 15, rubricato «Interpretazione autentica in materia di personale regionale transitato previdenzialmente all'INPS»;

— art. 20, rubricato «Incompatibilità incarichi nelle aziende sanitarie, dispone che: «Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili con la carica di sindaco, componente della giunta comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e consigliere circoscrizionale».

Tali disposizioni legislative presentano diversi profili di incostituzionalità e, in particolare, alcune disposizioni eccedono dalle competenze statutarie di cui agli articoli 14, lettera *q*), e 17 lettera *f*) dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella parte in cui attribuiscono alla Regione competenza legislativa nella materia dello stato giuridico ed economico dei dipendenti della Regione, che deve essere «in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato», e nella materia della «legislazione sociale» entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato e risultano, pertanto, costituzionalmente illegittime. Il Consiglio dei ministri ha pertanto ritenuto di doverla impugnare per i seguenti motivi.

DIRITTO

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli articoli 3, 81, 117, secondo comma, lett. *l*) e 117, terzo comma, della Costituzione anche in relazione all'art. 14, lettera *q*), e 17 comma 1 lettera *f*) dello Statuto della Regione Siciliana.

— L'art. 1, comma 2, della legge regionale in oggetto stabilisce che il TFS/TFR dei dipendenti regionali cessati dal servizio «per qualsiasi causa» è corrisposto entro dodici mesi dalla cessazione.

La normativa statale, invece, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2027 «Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede ... nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro».

La norma statale prevede dunque termini diversi e di maggior favore, ossia nove mesi per la liquidazione del trattamento (v. art. 3 del decreto-legge n. 79/1997, come modificato dall'art. 1, comma 198, della legge n. 199/2025). La norma regionale in esame, pertanto, viola, in primo luogo, l'art. 3 della Costituzione avuto anche riguardo a quanto disposto dall'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale, di rango costituzionale, della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, laddove prevede che, pur avendo l'Assemblea della Regione legislazione esclusiva in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, tale potere debba essere esercitato «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato» e in ogni caso, che il predetto stato giuridico ed economico debba essere «non inferiore a quello del personale dello Stato» (lett. *q*) del suddetto comma 1).



La disciplina in esame determina, infatti, una situazione di disparità di trattamento tra dipendenti regionali siciliani e dipendenti di altre amministrazioni.

In ogni caso l'autonomia riconosciuta alla Regione Sicilia dallo Statuto deve comunque esercitarsi entro i limiti derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e la disciplina dei termini di corresponsione del TFS/TFR non rappresenta un mero aspetto organizzativo interno all'Amministrazione datrice di lavoro, poiché incide direttamente sulle condizioni sostanziali di accesso alla prestazione (di natura anche previdenziale) e poiché determina un diverso regime di godimento del trattamento rispetto al restante personale delle pubbliche amministrazioni.

Sul punto, infatti, va considerato anche che codesta Corte ha più volte sottolineato la criticità, sotto il profilo della legittimità costituzionale, di una disciplina che preveda ancora una corresponsione differita del trattamento di fine servizio per il dipendente pubblico (v. sentenze n. 159/2019, n. 130/2023 e ord. n. 25/2026).

Infine, anche qualora si dovesse ipotizzare che la legge regionale in oggetto, disponendo, all'art. 1, comma 2, che il TFR/TFS sia «corrisposto nel tempo massimo di dodici mesi dalla data di cessazione dal servizio», configuri un'equiparazione a quanto previsto all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997 - in quanto esso prevede che l'ente provvede alla liquidazione, per determinate casistiche, del TFS, «decorsi nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro» ma con la clausola che «alla corresponsione l'ente provvede entro i successivi tre mesi», persisterebbero comunque ulteriori profili di incostituzionalità della norma in esame, poiché il potere legislativo è stato esercitato eccedendo dalle competenze statutarie.

La legge statale, infatti, a salvaguardia dei rilevanti interessi patrimoniali dei soggetti interessati coinvolti nella fattispecie in esame, stabilisce espressamente che decorsi i tre mesi appena citati, «sono dovuti gli interessi», mentre invece tale clausola di salvaguardia risulta assente nella legge regionale oggetto della disamina in corso (v. ultimo periodo del citato art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997).

La norma regionale, pertanto, non prevedendo analoga clausola di salvaguardia, anche sotto tale profilo eccede dalle proprie competenze statutarie in quanto il potere legislativo in materia deve essere esercitato «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato» e in ogni caso, che il predetto stato giuridico ed economico debba essere «non inferiore a quello del personale dello Stato» (lett. *q*) del suddetto comma 1, art. 14).

A ciò deve aggiungersi che la disciplina in esame invade comunque la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la disciplina dei rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprensiva del trattamento di fine rapporto e delle relative modalità di corresponsione, appartiene all'ordinamento civile ed è riservata alla competenza esclusiva statale.

La disciplina statale che si pone come parametro interposto e che risulta dunque violata nel caso in esame è rappresentata da:

— l'art. 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che disciplina il trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione;

— l'art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina i termini e le modalità di pagamento del TFS/TFR dei dipendenti pubblici;

il complessivo quadro normativo statale in materia di trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto del pubblico impiego privatizzato, emanato nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e previdenza sociale. Inoltre, la disposizione regionale determina effetti suscettibili di incidere sugli equilibri della finanza pubblica, interferendo con la disciplina statale diretta al contenimento della spesa pubblica e alla programmazione dei flussi finanziari relativi al pagamento del TFS/TFR, con conseguente violazione altresì dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo del coordinamento dell'assetto finanziario pubblico. La disposizione regionale, non tenendo conto di tale percorso, appare priva di adeguata quantificazione degli oneri e di idonea copertura finanziaria, anzi comporta maggiori oneri per la finanza pubblica (in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni), in relazione all'alterazione temporale dei flussi di spesa in termini di anticipo di spesa, con conseguente violazione dell'art. 81 della Costituzione.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli articoli 117, secondo comma, lett. *l*), 117, secondo comma, lett. *o*), 117, terzo comma, della Costituzione anche in relazione all'art. 14, lettera *q*), e 17, comma 1 lettera *f*) dello Statuto della Regione Siciliana.

Il comma 3, dell'art. 1 della legge in oggetto stabilisce che, «al fine di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione», al personale regionale iscritto al Fondo pensioni Sicilia si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.



La norma statale richiamata prevede:

— all'art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286, legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 - comma 286 è sostituito dal seguente:

«286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'art. 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

La disposizione regionale che richiama, per una certa categoria di lavoratori aderenti al Fondo pensioni Sicilia, la previsione sopra riportata introduce una disciplina concernente il trattamento pensionistico e di fine servizio del personale iscritto al suddetto Fondo pensioni Sicilia, incidendo su istituti riconducibili alla materia della previdenza sociale, materia che rientra, pacificamente, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

L'autonomia legislativa riconosciuta alla Regione Sicilia dallo Statuto con le norme indicate in rubrica deve esercitarsi entro i limiti derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e la disciplina relativa non rappresenta un mero aspetto organizzativo interno all'Amministrazione datrice di lavoro, poiché incide direttamente sulle condizioni sostanziali di accesso alla prestazione (di natura anche previdenziale) e determina un diverso regime di godimento del trattamento rispetto tra personale delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, la norma regionale, mediante un rinvio selettivo alla legislazione statale limitato a una determinata categoria di personale regionale, altera l'assetto della disciplina nazionale, introducendo un regime speciale non previsto dal legislatore statale.

D'altra parte, è stato più volte chiarito che il rapporto pensionistico costituisce parte dell'ordinamento civile quando vengono disciplinati diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro (*ex multis*, sentenze n. 159/2019; n. 130/2023).

Anche sotto tale profilo risulta violato l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poiché vengono disciplinati aspetti del rapporto di lavoro privatizzato e del trattamento economico differito riservati alla legislazione statale.

Invero, in materia pensionistica, codesta Corte costituzionale più volte ha riconosciuto allo Stato il potere di fissare principi uniformi di coordinamento della finanza pubblica (v. sentenze n. 78/2020; n. 152/2025).

La disposizione è altresì suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale senza un adeguato coordinamento con la disciplina statale, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Per tutto quanto sopra esposto il comma 3 dell'art. 1, della legge regionale in oggetto, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile); con l'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (previdenza sociale) e con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica), ponendosi anche in contrasto con la normativa statale interposta rappresentata dal complessivo quadro normativo statale in materia di trattamento pensionistico, di fine servizio e di fine rapporto del pubblico impiego privatizzato, emanato nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e previdenza sociale.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli art. 117, terzo comma, e 81 della Costituzione.

— L'art. 14, della legge in esame, rubricato «Corsi di formazione per gli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle Asp», dispone: «L'Assessorato regionale della salute organizza tramite il CEFPAS corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP, in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da *budget* di salute. 2. I costi per i corsi di cui al comma 1 restano a carico delle singole Asp».



— L'art. 14, in sostanza, stabilisce che la formazione degli operatori citati sia organizzata dall'Assessorato regionale della salute tramite il CEFPAS, ente di diritto pubblico regionale preposto alla formazione permanente e all'aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale e che i relativi costi siano posti a carico delle singole ASP (Aziende Sanitarie Provinciali).

I progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti dal *budget* di salute integrano gli interventi di presa in carico psichiatrica e sociosanitaria assicurati dai Dipartimenti di salute mentale nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire ai pazienti un percorso di cura e di inclusione sociale (abitazione, lavoro e relazioni sociali).

La previsione, tuttavia, non indica se gli oneri conseguenti, posti a carico delle singole ASP, debbano gravare sul Fondo sanitario regionale, ovvero siano finanziati mediante risorse regionali autonome.

Nel corso dell'istruttoria, la Regione Siciliana ha affermato che trattandosi di attività formative rivolte al personale sanitario dipendente delle Aziende sanitarie provinciali, i relativi oneri possono gravare sul Fondo sanitario regionale (FSR).

Gli oneri posti a carico delle singole ASP riguardano attività formative che non sono riconducibili ai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Sul punto, occorre ricordare che la Regione Siciliana è attualmente sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario e, conseguentemente, al divieto di sostenere spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche qualora tali spese siano finanziate mediante risorse imputate a missioni diverse dalla missione 13.

La giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 100 del 2010, è ormai consolidata nel ritenere che le disposizioni regionali incompatibili con i vincoli di contenimento della spesa sanitaria derivanti dal Piano di rientro, eccedendo dalle competenze statutarie, si pongano in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Ne consegue che per l'effettuazione di ulteriori spese, in un contesto caratterizzato da risorse contingentate, la copertura delle stesse non risulta congrua rispetto ai principi di cui all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'impiego di risorse per prestazioni non essenziali determina una corrispondente riduzione delle risorse disponibili per l'erogazione delle prestazioni essenziali.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lett. l) e lett. o), dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione anche in relazione all'art. 14, lettera q), e 17, comma 1 lettera f) dello Statuto della Regione Siciliana.

— L'art. 15, della legge regionale in esame, rubricato «Interpretazione autentica in materia di personale regionale transitato previdenzialmente all'INPS», stabilisce che:

«1. Per il personale della Regione che dal 1° gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è transitato *ope legis* sotto il profilo previdenziale all'INPS, rimanendo dipendente regionale in continuità con la Regione dalla data di assunzione, in caso di richiesta di cumulo dei periodi assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata fino al 31 dicembre 2000, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di servizio utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita presso la Regione.

2. Agli oneri discendenti dal presente articolo provvede il Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell'INPS».

— L'art. 15 interviene direttamente sui criteri di determinazione della quota di pensione relativa a personale transitato all'INPS ai sensi dell'art. 76 della legge n. 388 del 2000, mentre la materia della previdenza obbligatoria appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

— L'art. 15, introducendo una disciplina speciale del cumulo, risulta discordante con la normativa di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997, il quale disciplina gli istituti della ricongiunzione, del riscatto, della totalizzazione e del cumulo dei periodi assicurativi, rimettendo esclusivamente alla legislazione statale i criteri di determinazione delle quote pensionistiche.

Ancora, l'art. 15, della legge regionale *de qua* risulta non conforme alla normativa prevista dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (la cd. «Riforma Fornero»), il quale ha uniformato i criteri di calcolo pensionistico. La norma regionale, al contrario, introduce invece un criterio speciale fondato sulle ultime cinque annualità e sul sistema vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale, in evidente contrasto alla disciplina nazionale.



Codesta Corte costituzionale in molteplici occasioni ha affermato l'ormai consolidato principio secondo cui la disciplina dei trattamenti pensionistici, dei criteri di calcolo delle prestazioni, della determinazione delle quote pensionistiche nonché il coordinamento tra gestioni previdenziali costituiscono aspetti della materia «previdenza sociale», riservata integralmente allo Stato (*ex multis*, sentenze n. 82/2018; n. 38/2018; n. 259/2017; n. 19/2025 e n. 52/2026).

Ne consegue, pertanto, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o), della Costituzione.

Ancora, attraverso l'art. 15, la Regione modifica unilateralmente i criteri di maturazione e liquidazione di un diritto pensionistico, incidendo su rapporti giuridici riservati alla competenza esclusiva della legislazione statale.

Ne deriva, di conseguenza, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

È stato più volte chiarito che il rapporto pensionistico costituisce parte dell'ordinamento civile quando vengono disciplinati diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro (*ex multis*, sentenze n. 159/2019; n. 130/2023).

Sotto altro profilo, si rileva come l'art. 15 della legge regionale in parola determini nuovi criteri di definizione della quota pensionistica regionale, suscettibili di produrre maggiori oneri permanenti.

Invero, in materia pensionistica, codesta Corte costituzionale più volte ha riconosciuto allo Stato il potere di fissare principi uniformi di coordinamento della finanza pubblica (v. sentenze n. 78/2020; n. 152/2025).

Di conseguenza, una disciplina regionale che modifichi unilateralmente il criterio di calcolo delle pensioni, come nel caso di specie, alterando gli equilibri finanziari dell'intero sistema previdenziale, integra la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica).

In aggiunta, l'art. 15 introduce un regime pensionistico privilegiato limitato ai dipendenti regionali transitati all'INPS, determinando una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici e ai dipendenti regionali appartenenti ad altre gestioni. La differenziazione non appare sorretta da ragioni oggettive, risultando pertanto lesiva del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione. Inoltre, la modifica *ex post* dei criteri pensionistici compromette i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Da ultimo, si evidenzia che il comma 2, dell'art. 15 stabilisce che agli oneri provvede il Fondo pensioni regionale, «previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell'INPS».

Dal momento che tale disposizione non quantifica gli oneri né individua adeguata copertura finanziaria, e presupponendo il trasferimento di risorse da parte dell'INPS senza che ciò trovi fondamento nella legislazione statale, essa viola l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, poiché la copertura finanziaria è rimessa a un evento futuro e incerto.

Quanto sopra esposto, in sintesi, palesa come l'art. 15, della legge regionale in esame risulti costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 117, terzo comma, della Costituzione.

Infine, si sottolinea come la norma di cui all'art. 15, pur formalmente qualificata come di «interpretazione autentica», introduce, in sostanza, un nuovo criterio di calcolo e una nuova decorrenza normativa.

Sul punto, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (*ex multis*, sentenze n. 73/2017 e n. 108/2019) una legge formalmente interpretativa è illegittima quando innova l'ordinamento anziché chiarire il significato di una disposizione preesistente.

Pertanto, la disposizione in parola, presentando natura sostanzialmente innovativa, è da ritenersi illegittima.

5) Illegittimità costituzionale dell'art. 20, della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettere l) anche in relazione all'art. 14, lettera q), e 17, comma 1 lettera f) dello Statuto della Regione Siciliana.

— L'art. 20, rubricato Incompatibilità incarichi nelle aziende sanitarie, dispone che: «Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili con la carica di sindaco, componente della giunta comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e consigliere circoscrizionale».

La previsione, quindi, nel disciplinare le cause di incompatibilità degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere con l'esercizio di cariche elettive locali, estende il relativo regime di incompatibilità anche ai consiglieri comunali, ai presidenti dei consigli circoscrizionali e ai consiglieri circoscrizionali.

Tale previsione, tuttavia, non appare conforme a quanto stabilito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013, nel quale si legge che: «1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.



2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente delle giunte o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione».

— L'art. 20, pertanto, si pone in contrasto con il citato art. 14, del decreto legislativo n. 39 del 2013 ed eccedendo dalle competenze statutarie di cui all'art. 14, lettera q) dello Statuto della Regione Siciliana, nella parte in cui attribuisce alla Regione competenza legislativa nella materia dello stato giuridico ed economico dei dipendenti della Regione, che deve essere «in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato», viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

P.Q.M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati, gli articoli 1, comma 2, 1 comma 3, 14, 15 e 20 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 28 maggio 2026 pubblicata nel BUR del 5 giugno 2026.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. *copia dell'estratto del verbale relativo alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, con allegata relazione;*

2. *la copia della legge regionale impugnata.*

Roma, 4 agosto 2026

L'Avvocato dello Stato: GALLUZZO

26C00164

N. 127

Ordinanza del 30 giugno 2026 del Giudice di pace di Firenze nel procedimento penale a carico di I. M.

Straniero – Immigrazione – Emersione di rapporti di lavoro – Estinzione, all'esito positivo del procedimento di emersione, del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – Omessa applicazione ai casi in cui la procedura di emersione sia stata attivata e conclusa favorevolmente in data successiva alla formazione del giudicato penale formatosi in relazione al predetto reato – Preclusione, per il giudice dell'esecuzione, di dichiarare l'intervenuta estinzione del reato.

– Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 103, comma 17.

GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

IN FUNZIONE DI GIUDICE DELL'ESECUZIONE

I. Fatto e rilevanza della questione

Con sentenza n. 1311/18, emessa in data 7 novembre 2018 e divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2019, il Giudice di pace di Firenze ha condannato I. M., nato in ... il ..., alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (soggiorno illegale nel territorio dello Stato).



Con l'incidente di esecuzione in esame il difensore di M. I., in relazione alla suddetta sentenza, ha richiesto inizialmente l'estinzione del reato *ex art.* 103, comma 17, decreto-legge n. 34/2020 e, in ogni caso, l'estinzione della pena per prescrizione.

Il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 25 novembre 2025.

A tale udienza il difensore chiedeva un rinvio per integrare l'incidente di esecuzione. Remissivo il P.M., il giudice rinviava al 24 febbraio 2026. Tale udienza veniva rinviata per legittimo impedimento del difensore al 5 maggio 2026.

In data 4 maggio 2026 il difensore depositava una memoria integrativa in cui chiedeva al giudice di revocare la sentenza n. 1311/2018 per intervenuta estinzione del reato *ex art.* 103, comma 17, decreto-legge n. 34/2020 e, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 103, comma 17, decreto-legge n. 34/2020 per violazione degli articoli 3, 25, 27 della Costituzione.

Veniva implicitamente abbandonata la richiesta subordinata di estinzione della pena per prescrizione. Richiesta, comunque, non meritevole di accoglimento. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, la prescrizione cessa con l'inizio dell'esecuzione, ossia con l'avvio della procedura di riscossione da parte dello Stato. Sempre la Suprema Corte ha poi chiarito che l'atto che segna l'inizio dell'esecuzione e di conseguenza la cessazione del decorso della prescrizione consiste nell'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non nella successiva notifica della cartella esattoriale. Di conseguenza, una volta iniziata l'esecuzione, la pena non può più estinguersi per decorso del tempo, a prescindere dalle concrete tempistiche e modalità successive della procedura di recupero del credito (*cf.*, fra le varie, Cassazione 22516/2024 in relazione proprio ad una condanna ad euro 5.000 di ammenda comminata dal giudice di pace; da ultimo *cf.* Cassazione n. 833/2026).

Nel caso in esame, peraltro, anche la cartella esattoriale è stata notificata in data 7 ottobre 2023 (circostanza di cui dà atto l'istante medesimo nell'incidente di esecuzione), ossia ben prima del decorso dei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza. In conclusione, essendo cessata la prescrizione ben prima del termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, l'istanza di prescrizione della pena va rigettata.

Residua quindi la richiesta di revoca della sentenza per essere il reato estinto a seguito dell'esito positivo della procedura di emersione.

All'udienza del 5 maggio 2026 il P.M., avendo ricevuto la memoria integrativa dell'avv. Ricci solo alle ore 17,12 del 4 maggio 2026, chiedeva un rinvio per valutare le argomentazioni difensive. Il giudice rinviava al 26 maggio 2026.

A tale udienza il pubblico ministero si associava alla richiesta del difensore di sollevare questione di legittimità costituzionale ed il giudice si riservava.

A scioglimento della riserva il giudice osserva quanto segue.

Successivamente alla formazione del giudicato, in data 16 giugno 2020, il datore di lavoro del condannato, tale R. M., presentava domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio»), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale procedura si concludeva con esito positivo: in data ... veniva sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato con contestuale registrazione INPS, cui faceva seguito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (*cf.* documentazione prodotta dalla difesa).

I. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è rilevante nel presente giudizio, in quanto:

la sentenza di condanna è passata in giudicato e la pena pecuniaria è stata iscritta a ruolo dall'Agenzia delle entrate riscossione;

l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, o la diretta applicabilità della norma in fase esecutiva, produrrebbe l'effetto diretto di rimuovere le conseguenze giuridiche della condanna, con conseguente cessazione dell'obbligo di pagamento;

il procedimento non può essere definito prescindendo dalla soluzione della questione interpretativa e costituzionale sollevata, atteso che la norma di cui all'art. 103, comma 17, decreto-legge n. 34/2020 non disciplina espressamente l'ipotesi in cui la procedura di emersione si concluda con esito positivo in data successiva alla formazione del giudicato penale;

nell'ordinamento italiano vige il principio generale dell'intangibilità del giudicato penale. L'art. 2, comma 4, c.p., in materia di successione di leggi penali nel tempo, stabilisce che, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Tale principio subisce una deroga solo nei casi di *abolitio criminis* e di declaratoria di incostituzionalità della norma. Nel caso di specie, tali ipotesi non ricorrono in quanto siamo in presenza di una nuova



legge che introduce una causa di estinzione del reato. Pertanto, in base all'interpretazione letterale della normativa vigente, il limite del giudicato previsto dall'art. 2, comma 4, codice penale sembrerebbe precludere la possibilità di revoca della sentenza di condanna in questione.

II. Norma sottoposta a scrutinio

La questione investe l'art. 103, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui dispone: «Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11».

La disposizione, nella parte in cui non prevede espressamente che l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 10-bis, decreto legislativo n. 286/1998 operi anche nelle ipotesi in cui la procedura di emersione sia stata attivata e conclusa favorevolmente in data successiva alla formazione del giudicato penale, dando luogo — nell'interpretazione restrittiva della norma — alla preclusione per il giudice dell'esecuzione di rilevare e dichiarare l'intervenuta estinzione del reato, si pone in contrasto con gli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione.

III. Parametri costituzionali violati

A) Violazione dell'art. 3 Cost. — Principio di uguaglianza e ragionevolezza.

La norma censurata, nell'interpretazione che ne esclude l'operatività in fase esecutiva, determina una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che versano in una situazione sostanzialmente identica — cittadini stranieri irregolari che hanno ottenuto il permesso di soggiorno all'esito della procedura di emersione ex art. 103, decreto-legge n. 34/2020 — a seconda di un fattore del tutto estrinseco alla condotta del reo, quale è la data di definizione del procedimento penale a loro carico. In concreto:

il cittadino straniero il cui procedimento penale fosse ancora pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 (19 maggio 2020) beneficia della sospensione del processo ai sensi del comma 11 e, in caso di esito favorevole della procedura amministrativa, dell'estinzione del reato per effetto del comma 17;

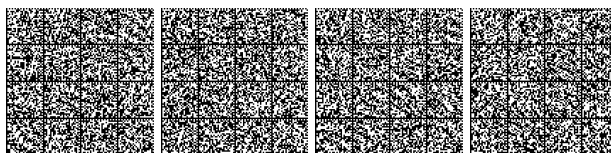
il cittadino straniero il cui procedimento penale sia stato invece già definito con sentenza irrevocabile prima di tale data, si trova — nella tesi restrittiva — a dover scontare integralmente la pena, nonostante si trovi nella medesima condizione di chi ha ottenuto la regolarizzazione.

Tale differenza di trattamento dipende esclusivamente dalla durata del procedimento penale e da fattori processuali del tutto indipendenti dalla volontà e dalla condotta dell'imputato (ritardi nelle indagini, sospensioni d'udienza, impedimenti delle parti, astensione dei difensori etc.), e non da diversità oggettive delle situazioni sostanziali poste a confronto. Ciò integra una violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione, nonché del generale canone di ragionevolezza della legge penale, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale (*ex plurimis*, Corte costituzionale n. 88/2023 Cit. 1; Corte costituzionale n. 209/2023 Cit. 2).

La giurisprudenza Costituzionale ha più volte affermato che si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche vengono disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. In questo caso, la «ragionevolezza» della differenziazione è minata dal fatto che essa dipende da un elemento estrinseco e fortuito come i tempi della giustizia che non riflette un diverso disvalore della condotta o un diverso merito del soggetto.

A titolo di esempio si evidenzia che se due stranieri vengono fermati lo stesso giorno, ad es. il ... (come M.), per il medesimo reato (art. 10-bis, decreto legislativo n. 286/1998) ed entrambi avessero avanzato istanza di emersione con esito positivo in data ... (come M.) i procedimenti avrebbero esiti opposti a seconda che il processo penale sia terminato prima o dopo il deposito dell'istanza di emersione. Lo straniero giudicato con sentenza emessa (e poi passata in giudicato) prima del deposito dell'istanza di emersione, infatti, in sede esecutiva non potrebbe vedersi estinguere la condanna. Mentre lo straniero il cui processo a tale data fosse ancora pendente, usufruirebbe, inizialmente della sospensione del procedimento (comma 11) e poi dell'estinzione del reato (comma 17). Due situazioni sostanziali identiche che ricevono un trattamento radicalmente diverso basato su un fattore meramente accidentale e non dipendente dalla loro volontà, ossia la durata del processo penale a loro carico.

Pertanto, pare opportuno notare che la concessione del permesso di soggiorno all'esito della procedura di «emersione dal lavoro irregolare» risultava condizionata ex art. 103, comma 1, decreto-legge n. 34/2020 al presupposto infettibile che il lavoratore si trovasse in Italia quanto meno alla data dell'8 marzo 2020 e che fosse altresì in grado di dimostrare tale circostanza mediante rilievi dattiloscopici o «dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2000, n. 68, o documentando la propria presenza con attestazione di data certa rilasciate da organismi pubblici». La norma in questione, quindi, spiega i suoi effetti retroattivamente, abbracciando indistintamente tutte quelle situazioni di clandestinità pregresse purché effettive e documentabili.



Si determinerebbe, per di più, una antinomia interna all'ordinamento: il medesimo soggetto risulterebbe pienamente regolare secondo il diritto amministrativo (avendo ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro), ma condannato e in esecuzione di pena secondo il diritto penale, per il reato che sanzionava proprio la sua condizione di irregolarità, nel frattempo venuta meno.

B) Violazione dell'art. 25 Cost. – Principio di legalità e determinatezza.

La disposizione censurata, laddove subordini gli effetti estintivi del reato alla sola pendenza del procedimento penale al momento dell'avvio della procedura di emersione, ricollega le conseguenze sanzionatorie non già alla condotta dell'agente e alla sua valutazione giurisdizionale, bensì a un meccanismo automatico e casuale legato alla fase processuale raggiunta dal procedimento alla data di entrata in vigore del decreto.

Ciò si pone in tensione con il principio di legalità sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, nella misura in cui l'effettiva applicazione della sanzione penale viene a dipendere non dalla commissione del fatto e dalla sua qualificazione giuridica, bensì da circostanze meramente procedurali, estranee sia alla condotta dell'imputato sia a qualsivoglia valutazione del giudice sulla meritevolezza della pena nel caso concreto. Il principio di determinatezza della fattispecie penale e delle conseguenze sanzionatorie ne risulta, per tale via, irragionevolmente compromesso.

C) Violazione dell'art. 27, commi 1 e 3, Cost. - Principio di personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena.

L'art. 27 della Costituzione sancisce che la responsabilità penale è personale e che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Nell'ipotesi in esame M.:

ha dimostrato documentalmente di essere presente in Italia sin dal ...;

ha regolarizzato la propria posizione lavorativa e di soggiorno all'esito di una procedura prevista e disciplinata dalla legge;

non rientra in alcuna delle categorie di pericolosità sociale che il legislatore ha espressamente individuato come ostative all'accesso alla sanatoria (art. 103, comma 10, decreto-legge n. 34/2020);

è oggi titolare di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed è pienamente inserito nel tessuto sociale e lavorativo.

In tale contesto, l'espiazione della pena irrogata per il reato di clandestinità risulta priva di qualsiasi funzione rieducativa e si riduce a una mera afflizione fine a sé stessa, del tutto avulsa dalla finalità di reinserimento sociale che l'art. 27, comma 3, della Costituzione impone come scopo costituzionalmente necessario della pena.

Sotto il profilo della personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), appare inoltre contraddittorio continuare a far gravare sul condannato le conseguenze penali di una condotta — la presenza irregolare sul territorio — che l'ordinamento ha successivamente «sanato» con effetti retroattivi, riconoscendo la regolarità della sua presenza quantomeno a far data dall'8 marzo 2020 e, nel caso di specie, documentalmente provata già dal 2015.

IV. Non manifesta infondatezza

La questione non è manifestamente infondata per le seguenti ragioni:

1) il tenore letterale dell'art. 103, comma 17, decreto-legge n. 34/2020 non contiene alcun riferimento al «giudice che procede» né esclude espressamente il giudice dell'esecuzione, lasciando aperto lo spazio interpretativo;

2) la *ratio* della norma — come desumibile dal preambolo del decreto-legge n. 34/2020, teso a favorire l'emersione del lavoro irregolare e a rimuovere i profili di anti-giuridicità connessi allo *status* di clandestinità — depone nel senso di un'applicazione la più ampia possibile dell'effetto estintivo, senza limitazioni alla fase della cognizione;

3) l'art. 676 del codice di procedura penale attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere «in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna», e il comma 3 del medesimo articolo prevede che «quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti»: tale cornice normativa è idonea a fondare, in via interpretativa, la competenza del giudice dell'esecuzione a rilevare l'estinzione del reato per effetto dell'art. 103, comma 17, decreto-legge n. 34/2020;

4) nel panorama giurisprudenziale di legittimità, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che la sospensione ex art. 103, comma 11, decreto-legge n. 34/2020 opera obbligatoriamente e in ogni stato e grado del procedimento, consolidando un orientamento favorevole all'applicazione estensiva della normativa di emersione; tale *ratio* non può logicamente non estendersi anche all'effetto estintivo del comma 17, a pena di irragionevole frammentazione del sistema;

5) non si rinvencono precedenti che abbiano espressamente escluso l'operatività dell'art. 103, comma 17, in fase esecutiva.



P.Q.M.

Il Giudice di pace di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui — nell'interpretazione che ne preclude l'applicazione nella fase esecutiva — non prevede che il giudice dell'esecuzione possa dichiarare l'estinzione del reato di cui all'art. 10-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allorché la procedura di emersione dal lavoro irregolare sia stata attivata e conclusa con esito favorevole (sottoscrizione del contratto di soggiorno, comunicazione obbligatoria di assunzione e rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro) in data successiva alla formazione del giudicato penale, per contrasto con gli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione.

Sospende il presente procedimento di esecuzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria.

Firenze, 30 giugno 2026

Il Giudice di pace: GRIGOLETTO

26C00153

N. 128

*Ordinanza del 3 luglio 2026 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
sul ricorso proposto da Veronica Alessandro e altri contro Ministero della difesa e Formez PA*

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.

– Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 4, comma 9.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEZIONE PRIMA-BIS

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4690 del 2026, proposto da Veronica Alessandro, Anna Annichiarico, Alessandro Cala', Danilo Luigi D'Acuti, Antonella Falso, Valeria Giordano, Alessandro Lupoli, Mara Macchini, Marco Nardelli, Filomena Paragliola, Rosa Pulpito, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

Contro il Ministero della difesa, Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per l'annullamento:

a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0016663 del 6 marzo 2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT35 - assistente ai servizi di supporto - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa (bando del 18 luglio 2024, prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873) nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei non vincitori;



b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT35 - assistente ai servizi di supporto - nell'ambito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa (bando del 18 luglio 2024 - prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873) nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei non vincitori;

c) della nota di chiarimento prot. n. M_D A0582CC REG2026 0023448 del 2 aprile 2026, avente ad oggetto «Limite massimo dei candidati idonei nelle graduatorie concorsuali (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente tecnico, area funzionale assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024»;

d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all'applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti;

e per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all'esito della selezione pubblica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della difesa e di Formez Pa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1. Con bando prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873 del 18 luglio 2024, la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area degli assistenti, per i ruoli del personale civile del Ministero, suddiviso in tredici distinti profili professionali.

La procedura concorsuale, coadiuvata nell'organizzazione da Formez Pa, prevedeva, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, una unica prova, quella scritta, disciplinata dal successivo art. 6, all'esito della quale veniva attribuito un punteggio massimo di 30/30; il comma 4 del citato art. 6 prevedeva testualmente che «La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)». Infine, l'art. 6 disponeva che per ogni profilo professionale le competenti commissioni esaminatrici avrebbero proceduto a stilare la graduatoria di merito sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato al suddetto concorso, presentando domanda per il profilo professionale FT35 (assistente ai servizi di supporto), il quale prevedeva n. 100 posti. Essi hanno superato la prova scritta, tenutasi nelle date del 9 ottobre 2025 e 10 ottobre 2025, conseguendo un punteggio pari e/o superiore a 21/30.

La graduatoria relativa al profilo in questione è stata approvata in data 6 marzo 2026 e pubblicata in data 10 marzo 2026 e la stessa includeva, oltre ai nominativi dei 100 vincitori, anche l'indicazione che «La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 101^a alla 120^a posizione (applicazione del limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)». Trattandosi di concorso bandito nel 2024 e di graduatoria approvata nel 2026, agli odierni ricorrenti non ha potuto trovare applicazione la norma derogatoria di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge del 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo la quale: «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Gli odierni ricorrenti, quindi, non sono stati inseriti in graduatoria tra gli idonei.

Per alcuni profili professionali, invece, le graduatorie di merito (cfr. allegato 4 al ricorso) sono state approvate nel mese di dicembre del 2025. In questi casi, secondo il disposto di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, sopra menzionato, sono stati inseriti in graduatoria tra gli idonei tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio superiore alla votazione minima di 21/30. Rispetto a costoro, quindi, non è stato applicato il limite del 20% degli idonei stabilito dal citato art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.



2. La sig.ra Veronica Alessandro e gli altri soggetti indicati in epigrafe, con ricorso notificato al Ministero della difesa e a Formez Pa in data 20 aprile 2026 e depositato in data 21 aprile 2026, hanno impugnato la graduatoria di merito riferita al profilo professionale per il quale hanno partecipato, lamentando la mancata inclusione tra gli idonei, nonostante l'avvenuto superamento della prova scritta, avendo essi conseguito un punteggio pari e/o superiore a 21/30.

Riepilogato il quadro normativo applicabile alla fattispecie controversa, i ricorrenti, con le prime quattro censure, sostengono che l'Amministrazione avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025; invero, secondo la tesi attorea, una interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in commento imporrebbe la sua estensione anche ai concorsi banditi nel 2024 e conclusisi nel 2026, altrimenti producendosi una differenziazione di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale e, quindi, una violazione della *par condicio* tra i concorrenti che non troverebbe fondamento né nel bando né nella legge e che sarebbe dovuta, tra l'altro, a un fatto del tutto casuale qual è la data di approvazione della graduatoria. Con il quinto motivo di diritto, i ricorrenti, infine, prospettano questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, decreto legislativo n. 165/2001, nella parte in cui non prevede una clausola di uniformità di applicazione del limite del 20% all'interno della medesima procedura concorsuale, consentendo così che candidati del medesimo bando siano trattati diversamente a seconda della data di approvazione della graduatoria del profilo al quale hanno partecipato.

Da ultimo, i ricorrenti hanno formulato domanda cautelare, rappresentando, quanto al *periculum in mora*, il forte rischio che, nelle more del giudizio, il Ministero potrebbe procedere non solo alle assunzioni scorrendo integralmente la graduatoria del concorso controverso, ma anche procedere a bandire nuovi concorsi riferiti ai medesimi profili professionali; sarebbe, invero, provato che l'Amministrazione stia già predisponendo ulteriori concorsi volti a soddisfare il proprio fabbisogno di personale in relazione ai medesimi profili professionali banditi col concorso in questione.

3. Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio e, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, hanno depositato memoria difensiva, con cui, nel merito, è stato chiesto il rigetto del gravame.

4. All'esito della Camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, questa sezione ha adottato l'ordinanza n. 3025 del 25 maggio 2026 con cui ha accolto in via interinale e provvisoria la proposta istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso, per quanto d'interesse di parte ricorrente, l'efficacia degli atti impugnati, ai soli ed esclusivi fini dell'inclusione dei ricorrenti in graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta. Detto accoglimento provvisorio è stato disposto sul presupposto del rilievo della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

DIRITTO

I. Il quadro normativo rilevante.

5. L'art. 1-bis, comma 1, numero 2), del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023) ha modificato l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 aggiungendo i seguenti periodi: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo».

La disciplina del c.d. «taglia idonei» è stata poi modificata dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, così come modificato dalla legge di conversione n. 112 del 10 agosto 2023, nei termini che seguono: «1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...];

c) all'art. 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'art. 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi



a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma».

Sempre l'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 stabiliva altresì che «Le disposizioni dell'art. 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Quindi, mentre in passato tutti coloro che superavano con il punteggio minimo le prove concorsuali erano inseriti in graduatoria, a partire dai concorsi banditi successivamente al 17 agosto 2023 (ovverosia alla data di entrata in vigore della legge di conversione) solamente coloro che rientrano nella percentuale del 20% dopo i vincitori sono considerati idonei e possono pertanto aspirare agli scorrimenti di graduatoria nel biennio di vigenza di cui al comma 1 del citato art. 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Il legislatore, tuttavia, interveniva nuovamente a modificare la disciplina del c.d. «taglia idonei» con l'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 69 del 9 maggio 2025, il quale stabilisce che «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

La disciplina in questione prevede, pertanto, che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025 (le prime due ipotesi sono quelle previste sin dal decreto-legge, mentre l'ultima è stata introdotta con la legge di conversione). Trattasi, con tutta evidenza, di una norma speciale e derogatoria e favorevole per i candidati partecipanti alle suddette procedure concorsuali, i quali hanno il beneficio di non vedersi applicato il meccanismo c.d. taglia idonei, con la conseguenza di poter essere considerati idonei in caso di superamento delle prove concorsuali a prescindere dal punteggio ottenuto dagli altri concorrenti. Deve essere evidenziato inoltre che si tratta di una disposizione – parzialmente - retroattiva: la stessa, infatti, è entrata in vigore nel 2025, ma si applica anche ai concorsi banditi precedentemente alla sua entrata in vigore, dal momento che i concorsi pubblici le cui graduatorie sono state approvate nel 2024 e a inizio del 2025, sono stati sicuramente banditi in un momento antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge e i concorsi banditi fino al 14 maggio 2025 sono anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

II. I dubbi di legittimità costituzionale.

6. Alla luce del quadro normativo così ricostruito, il Collegio nutre dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

7. L'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto, infatti, una disciplina derogatoria rispetto al meccanismo della c.d. «taglia idonei» previsto dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La disposizione stabilisce che la limitazione numerica degli idonei non si applica alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 nonché ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2025. La finalità della norma sembra essere quella di posticipare l'effettiva efficacia della normativa c.d. taglia idonei, in modo da permettere alle pubbliche amministrazioni di soddisfare il proprio fabbisogno di personale, facendo rientrare tra gli idonei tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali in modo da allargare il bacino di soggetti da poter assumere; mentre, infatti, ai sensi dell'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, detta normativa avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (17 agosto 2023), con la previsione di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, vengono fatte salve le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché le graduatorie riferite a concorsi banditi nel 2025.

8. Se, però, la finalità della norma è questa, il Collegio rileva, in primo luogo, che non è dato comprendere le ragioni per le quali dalla disciplina derogatoria siano state escluse ulteriori ipotesi; in particolare, l'introduzione, avvenuta solamente con la legge di conversione, dell'ipotesi dei concorsi banditi nel 2025 (le cui graduatorie pertanto è probabile che vengano approvate anche negli anni ad esso successivi) sembra voler sottintendere la volontà del legislatore di estendere anche per le graduatorie approvate nel 2026 e negli anni successivi l'applicabilità della norma derogatoria. Tuttavia, la lettera della legge è chiara nel senso di escludere dalla deroga, così come appunto avvenuto nel caso di specie, i concorsi banditi nel 2024 le cui graduatorie siano state approvate nel 2026.

Il Collegio rileva, inoltre, che la disposizione in questione è idonea, così come avvenuto nel caso di specie, a creare una disparità di trattamento all'interno di una medesima procedura concorsuale: infatti, a fronte di un unico bando è ben possibile, ove siano previsti diversi profili, che le relative graduatorie di merito vengano approvate in anni diversi, con la conseguenza



che alcune possono usufruire della normativa derogatoria (quelle approvate negli anni 2024 e 2025), mentre alle altre si applica la c.d. normativa taglia idonei. Deve essere, inoltre, evidenziato che detta disparità di trattamento tra i concorrenti si produce in ragione di un fatto del tutto casuale e non prevedibile al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ovverosia la data di approvazione della graduatoria.

9. In altri termini, la questione che si intende sottoporre alla Corte investe, essenzialmente, due distinti profili di possibile incostituzionalità (che qui si anticipano e che saranno sviluppati nell'ambito della trattazione della «non manifesta infondatezza», v. § 17 e seguenti).

In primo luogo, il Collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la regola *iuris* introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Al contempo, essa sembra creare una ingiustificabile disparità di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale, oltre che a porsi in frizione con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, venendosi a creare una discriminazione tra concorrenti dovuta ad un fatto del tutto casuale ed imprevedibile.

III. L'impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata.

10. Prima di investire la Corte costituzionale della questione, il Collegio è tenuto a verificare se sia praticabile un'interpretazione della disposizione conforme ai richiamati parametri costituzionali. Secondo il noto orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 356 del 1996 e n. 148 del 2008), infatti, «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».

11. A tal proposito, sembra al Collegio che il tenore letterale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25/2025, non lasci dubbi circa la sua portata applicativa; come già esposto, infatti, la previsione legislativa in esame stabilisce che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025.

A fronte di una così chiara previsione di legge, il Collegio, in applicazione del criterio di interpretazione letterale della legge stabilito, in via prioritaria, dall'art. 12 delle preleggi secondo cui «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», non può estendere la portata normativa della disposizione sino a ricomprendervi ulteriori ipotesi; invero, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui, adottando un'interpretazione sistematica e teleologica, la disposizione in questione dovrebbe essere letta nel senso che la deroga si applica a tutte le graduatorie relative a procedure bandite nel 2024 e nel 2025 – sia che le graduatorie siano state approvate entro il 2025, sia che l'approvazione sia slittata al 2026 per ragioni organizzative – non può essere seguita, entrando la stessa in aperto conflitto con la lettera della legge e non potendo il giudice, nel suo sforzo interpretativo, estendere il significato della disposizione di legge fino a creare *ex novo* una nuova norma.

12. In ragione di quanto esposto, il Collegio ritiene impraticabile un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.

IV. La rilevanza della questione.

13. La questione di legittimità costituzionale prospettata è rilevante nel presente giudizio, non potendo questo essere definito «indipendentemente» dalla risoluzione della questione medesima (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87).

14. In via preliminare, il Collegio rileva che, sebbene con il presente ricorso parte attorea abbia proceduto all'impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico e il ricorso stesso sia stato notificato solamente alle amministrazioni resistenti, lo stesso deve ritenersi ammissibile, non esistendo un controinteressato a cui il gravame dovesse essere notificato ai sensi dell'art. 41 c.p.a.

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, «È principio di diritto ormai consolidato quello per cui è onere della parte che intende impugnare la graduatoria di un concorso, notificare il ricorso a tutti i controinteressati, e cioè a tutti e solo coloro che subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento dello stesso mentre, non sono da intendersi come tali coloro la cui posizione in graduatoria è tale da renderli indifferenti all'esito del procedimento. Ne deriva che, qualora il ricorso non venga notificato ad alcun controinteressato effettivo, lo stesso è da considerarsi inammissibile» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5506/12).

Ebbene, nel caso di specie, i soggetti già presenti nella gravata graduatoria non subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso; i ricorrenti non aspirano, infatti, a conseguire un punteggio superiore a quello dei vincitori e degli idonei già presenti in graduatoria, ma sostengono di dover essere inseriti anch'essi in graduatoria nella posizione ad essi spettante in base al punteggio conseguito – naturalmente in posizione peggiore rispetto a quelli ivi presenti – in qualità di idonei, in forza dell'avvenuto superamento della prova scritta. Il Collegio ritiene, pertanto, che i soggetti inseriti in graduatoria siano del tutto indifferenti all'esito del presente giudizio, con la conseguenza che correttamente parte ricorrente non ha proceduto alla notifica del gravame nei loro riguardi.



15. Passando al merito della controversia, il Collegio rileva che la graduatoria impugnata, come detto, è stata testualmente adottata in applicazione del limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come novellato dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, il quale prevedeva che il suddetto limite avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L'Amministrazione ha, quindi, correttamente proceduto all'applicazione del suddetto limite del 20%, dal momento che il bando è del 18 luglio 2024 e quindi successivo rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione (17 agosto 2023).

L'Amministrazione, inoltre, applicando la disposizione normativa della cui legittimità si dubita, diversamente da quanto fatto con i profili professionali le cui graduatorie sono state approvate nel 2025, ha ritenuto di non poter estendere alla graduatoria impugnata la deroga all'applicazione del limite del 20%. L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione – nei termini che si sono precisati – comporterebbe invece che l'Amministrazione avrebbe dovuto estendere la deroga anche alla graduatoria controversa, con conseguente inclusione dei ricorrenti tra gli idonei.

16. Va altresì precisato che la rilevanza della questione non è venuta meno per effetto dell'accoglimento in via interinale della domanda cautelare, disposto con l'ordinanza n. 3025/2026 di questa Sezione.

Invero, come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 162 del 2021), ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito del giudizio cautelare, è necessario che il potere cautelare del rimettente non sia esaurito, il che si verifica quando, così come avvenuto nella presente controversia, il provvedimento cautelare abbia carattere interinale e provvisorio. Nel caso di specie, infatti, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è stata espressamente disposta in via interinale, nelle more della definizione dell'incidente di costituzionalità, con espressa riserva della decisione definitiva sulla domanda cautelare all'esito della restituzione degli atti da parte della Corte. Il Collegio conserva, pertanto, piena potestà decisoria sull'istanza cautelare, la cui definizione dipende dalla risoluzione della presente questione: ove questa sia dichiarata infondata, la domanda cautelare dovrebbe essere rigettata per carenza del requisito del *fumus boni iuris*, trattandosi di provvedimento conforme al dettato normativo; ove, invece, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della richiamata disposizione di legge, secondo quanto prospettato, il *fumus* sussisterebbe e i ricorrenti dovrebbero essere inseriti in graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta.

V. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

17. Come anticipato, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circo-scrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

18. La questione, in particolare, si ritiene non manifestamente infondata (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) in relazione a due distinti profili, nei termini che si vanno ora ad esporre.

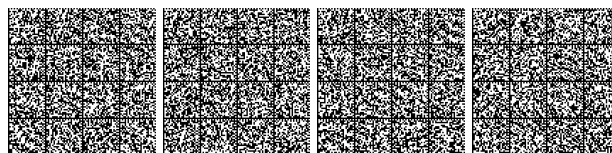
a) Primo profilo: violazione dell'art. 3 della Costituzione per intrinseca contraddittorietà della norma.

19. In primo luogo, il Collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la regola *iuris* introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Invero, la delimitazione temporale contenuta nella disciplina derogatoria si appalesa intrinsecamente irragionevole poiché assume quale criterio selettivo – anche – un elemento incerto e casuale, qual è la data di approvazione della graduatoria, e non invece quello di indizione della procedura concorsuale.

Tale scelta legislativa determina l'effetto paradossale di assoggettare a discipline differenti candidati partecipanti a procedure bandite nel medesimo periodo storico, consentendo, al contempo, l'applicazione della deroga anche a procedure concorsuali bandite successivamente all'introduzione della disciplina stessa. Ne consegue che il criterio prescelto dal legislatore non risulta coerente né con una finalità di tutela dell'affidamento dei concorrenti né con l'esigenza di salvaguardare procedura già avviate, risolvendosi in una distinzione fondata su un elemento meramente occasionale quale è appunto il momento di approvazione della graduatoria. Se, infatti, la *ratio* della disposizione fosse di tutela dell'affidamento dei concorrenti, non sarebbe dato comprendere la ragione per la quale la deroga si applica anche a concorsi banditi nel 2025 (che potenzialmente possono concludersi nel 2026 o, addirittura, nel 2027), rimanendo invece escluse dalla deroga le procedure bandite nel 2024 ma concluse nel 2026; se, invece, la *ratio* fosse quella di salvaguardare le procedure già avviate, il riferimento all'anno di approvazione della graduatoria risulterebbe inconferente.

Sul punto, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui «Con riguardo al principio di ragionevolezza va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha desunto dall'art. 3 Cost. un canone di razionalità, in relazione al quale, per valutare la legittimità costituzionale di una legge, è necessario svolgere un sindacato di con-



formità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica (sentenza n. 86 del 2017). Il principio di ragionevolezza, per costante giurisprudenza di questa Corte, risulta leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità *intra legem*, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevolezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere che, quando è disgiunto dal riferimento ad un *tertium comparationis*, può trovare ingresso solo se l'irrazionalità o l'iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile (*ex plurimis*, sentenze n. 195 del 2022, n. 6 del 2019 e n. 86 del 2017)». (cfr: sentenza n. 95 del 2024).

In altri termini, ad avviso di questo Collegio, il giudizio di ragionevolezza sulla disposizione censurata deve concludersi in senso negativo, non sussistendo una conformità tra la regola introdotta e la «causa» normativa che la deve assistere (cfr: sentenze della Corte n. 38 del 2025 e n. 195 del 2022); se, infatti, come detto, la «causa» della norma della disciplina derogatoria in esame sembra essere quella di procrastinare l'effettiva applicabilità della disciplina c.d. taglia idonei, non risulta rinvenibile una spiegazione ragionevole del perché da tale deroga debbano essere escluse le procedure concorsuali concluse nel 2026 per il sol fatto che il bando sia del 2024 anziché del 2025, mentre, dall'altra parte, usufruiscono della normativa derogatoria i concorsi pubblici banditi del 2025, le cui graduatorie pertanto è probabile vengano approvate nel 2026, se non addirittura in anni successivi al 2026.

b) Secondo profilo: violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione per disparità di trattamento.

20. In secondo luogo, il Collegio rileva che la disposizione della cui legittimità si dubita è in grado di creare una disparità di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale senza una valida ragione giustificatrice e ciò in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, non vieta al legislatore di introdurre discipline differenziate, ma impone che la diversità di trattamento sia sorretta da una ragionevole giustificazione. Il principio di eguaglianza deve, invece, ritenersi violato quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo diverso senza adeguata ragione giustificatrice oppure quando situazioni differenti siano assoggettate alla medesima disciplina.

Ebbene, sul punto, il Collegio rileva che la disciplina in esame collega l'applicazione del regime derogatorio - anche - alla data di approvazione della graduatoria. Tale elemento presenta caratteristiche peculiari, poiché: a) non dipende dal candidato; b) non dipende dal merito; c) non dipende dalle caratteristiche del concorso; d) non è prevedibile al momento della partecipazione; e) è rimesso esclusivamente ai tempi organizzativi dell'Amministrazione.

La conseguenza è che candidati partecipanti alla medesima procedura concorsuale possono ricevere trattamenti radicalmente differenti solamente perché le graduatorie afferenti ai profili professionali per i quali hanno partecipato sono state approvate in tempi distinti, come appunto avvenuto nel caso che ci occupa in cui alcune graduatorie sono state approvate a fine 2025, mentre altre sono state approvate ad inizio 2026; in questo modo, alcuni hanno beneficiato della deroga, mentre ad altri è stata applicata la disciplina del c.d. «taglia idonei». La differenza di trattamento è quindi determinata da poche settimane di scarto nella conclusione delle attività amministrative; inoltre, la differenza di trattamento è dovuta a scelte organizzative dell'Amministrazione, non essendo in alcun modo imputabile ai concorrenti.

Ebbene, una simile conseguenza appare difficilmente conciliabile con il principio di ragionevolezza. Il discrimine normativo, invero, risulta sganciato da qualsiasi elemento imputabile ai candidati e finisce per attribuire rilievo decisivo a circostanze meramente organizzative dell'Amministrazione, producendo effetti differenziati all'interno di procedure concorsuali disciplinate dallo stesso bando.

21. Né può ritenersi dirimente in senso opposto la giurisprudenza costituzionale secondo cui, in presenza di una disciplina generale e di una disciplina derogatoria, non sarebbe consentito assumere quest'ultima quale *tertium comparationis* al fine di ottenerne una generalizzazione applicativa (cfr: Corte costituzionale, sentenze n. 98 del 2023, n. 206 del 2004 e n. 298 del 1994).

Nel caso di specie, infatti, non si contesta la mancata estensione di un trattamento di favore ad una categoria diversa da quella individuata dal legislatore, né si assume la disciplina derogatoria quale parametro esterno di comparazione. Ciò che viene censurato è la stessa delimitazione legislativa della categoria beneficiaria, assumendosi che essa sia stata individuata mediante un criterio privo di ragionevole giustificazione. La questione non riguarda, pertanto, il rapporto tra regola generale e regola eccezionale, bensì la ragionevolezza della scelta legislativa di includere alcuni soggetti ed escluderne altri che si trovano in una situazione sostanzialmente identica rispetto alla finalità della disposizione. In particolare, non appare ravvisabile alcuna ragione idonea a giustificare la differenza di trattamento tra candidati inseriti in graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2025 e candidati inseriti in graduatorie approvate immediatamente dopo tale data, soprattutto nei casi in cui tali graduatorie derivino dalla medesima procedura concorsuale o da procedure bandite nel medesimo contesto normativo e temporale; e ciò a maggior ragione se si consideri che se, invece, il bando fosse del 2025, sia le graduatorie del 2025 che quelle



del 2026 fruirebbero della deroga. La distinzione operata dal legislatore finisce così per attribuire rilevanza decisiva ad una circostanza meramente accidentale e dipendente dai tempi dell'azione amministrativa, estranea alla posizione dei candidati e priva di collegamento con la *ratio* della disciplina.

Ne consegue che la categoria dei beneficiari risulta delimitata secondo un criterio arbitrario, con conseguente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e parità di trattamento per l'accesso nella pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

22. In definitiva, l'accoglimento, per le ragioni esposte, della prospettata questione di legittimità costituzionale comporterebbe l'eliminazione dell'ingiustificata esclusione dei soggetti che si trovano nella medesima situazione sostanziale dei destinatari della deroga, mediante l'estensione della disciplina censurata anche alle graduatorie attualmente escluse dal relativo ambito applicativo.

VI. La rimessione della questione.

23. Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

24. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della pronuncia della Corte costituzionale decorrerà il termine di legge per la riassunzione del giudizio.

25. Resta riservata alla definizione del giudizio cautelare ogni pronuncia sul relativo *petitum* e sulle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione Prima-bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio cautelare fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente;

Domenico De Martino, referendario;

Gianluca Amenta, referendario, estensore.

Il Presidente: IANNINI

L'estensore: AMENTA



N. 129

Ordinanza del 3 luglio 2026 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Iole Almirante e altri contro Ministero della difesa e Formez PA

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.

- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 4, comma 9.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE PRIMA *Bis*)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4692 del 2026, proposto da Iole Almirante, Claudio Contessa, Luca D'Accardi, Luigi Errico, Paolo Mancini, Luca Salvatore Paolillo, Liberato Sarappa, Valter Serra, Matteo Terlizzi, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

Contro Ministero della difesa, Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

E con l'intervento di *ad adiuvandum*: Giuseppe Alessi, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

Per l'annullamento

a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0015342 del 3 marzo 2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT37 - assistente ai servizi di vigilanza - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di mille unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa (bando del 18 luglio 2024 - prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei;

b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT37 - assistente ai servizi di vigilanza - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di mille unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa (bando del 18 luglio 2024 - prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei;

c) della nota di chiarimento prot. n. M_D A0582CC REG2026 0023448 del 2 aprile 2026, avente ad oggetto «Limite massimo dei candidati idonei nelle graduatorie concorsuali (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per mille posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente tecnico, area funzionale assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024»;

d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all'applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti;

e per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all'esito della selezione pubblica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della difesa e di Formez Pa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO

1. Con bando prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873 del 18 luglio 2024, la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di mille unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area degli assistenti, per i ruoli del personale civile del Ministero, suddiviso in tredici distinti profili professionali.

La procedura concorsuale, coadiuvata nell'organizzazione da Formez Pa, prevedeva, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, una unica prova, quella scritta, disciplinata dal successivo art. 6, all'esito della quale veniva attribuito un punteggio massimo di 30/30; il comma 4 del citato art. 6 prevedeva testualmente che «La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)». Infine, l'art. 6 disponeva che per ogni profilo professionale le competenti commissioni esaminatrici avrebbero proceduto a stilare la graduatoria di merito sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato al suddetto concorso, presentando domanda per il profilo professionale FT37 (assistente ai servizi di vigilanza), il quale prevedeva cinquanta posti. Essi hanno superato la prova scritta, tenutasi nelle date del 9 ottobre 2025 e 10 ottobre 2025, conseguendo un punteggio pari e/o superiore a 21/30.

La graduatoria relativa al profilo in questione è stata approvata in data 3 marzo 2026 e pubblicata in data 9 marzo 2023 e la stessa includeva, oltre ai nominativi dei 50 vincitori, anche l'indicazione che «La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 51ª alla 60ª posizione (applicazione del limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)». Trattandosi di concorso bandito nel 2024 e di graduatoria approvata nel 2026, agli odierni ricorrenti non ha potuto trovare applicazione la norma derogatoria di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge del 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo la quale: «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Gli odierni ricorrenti, quindi, non son stati inseriti in graduatoria tra gli idonei.

Per alcuni profili professionali, invece, le graduatorie di merito (cfr. allegato 4 al ricorso) sono state approvate nel mese di dicembre del 2025. In questi casi, secondo il disposto di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, sopra menzionato, sono stati inseriti in graduatoria tra gli idonei tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio superiore alla votazione minima di 21/30. Rispetto a costoro, quindi, non è stato applicato il limite del 20% degli idonei stabilito dal citato art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. La sig.ra Iole Almirante e gli altri soggetti indicati in epigrafe, con ricorso notificato al Ministero della difesa e a Formez Pa in data 20 aprile 2026 e depositato in data 21 aprile 2026, hanno impugnato la graduatoria di merito riferita al profilo professionale per il quale hanno partecipato, lamentando la mancata inclusione tra gli idonei, nonostante l'avvenuto superamento della prova scritta, avendo essi conseguito un punteggio pari e/o superiore a 21/30.

Riepilogato il quadro normativo applicabile alla fattispecie controversa, i ricorrenti, con le prime quattro censure, sostengono che l'amministrazione avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025; invero, secondo la tesi attorea, una interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in commento imporrebbe la sua estensione anche ai concorsi banditi nel 2024 e conclusi nel 2026, altrimenti producendosi una differenziazione di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale e, quindi, una violazione della *par condicio* tra i concorrenti che non troverebbe fondamento né nel bando né nella legge e che sarebbe dovuta, tra l'altro, a un fatto del tutto casuale qual è la data di approvazione della graduatoria. Con il quinto motivo di diritto, i ricorrenti, infine, prospettano questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, decreto legislativo n. 165/2001, nella parte in cui non prevede una clausola di uniformità di applicazione del limite del 20% all'interno della medesima procedura concorsuale, consentendo così che candidati del medesimo bando siano trattati diversamente a seconda della data di approvazione della graduatoria del profilo al quale hanno partecipato.

Da ultimo, i ricorrenti hanno formulato domanda cautelare, rappresentando, quanto al *periculum in mora*, il forte rischio che, nelle more del giudizio, il Ministero potrebbe procedere non solo alle assunzioni scorrendo integralmente la graduatoria del concorso controverso, ma anche procedere a bandire nuovi concorsi riferiti ai medesimi profili professionali; sarebbe, invero, provato che l'amministrazione stia già predisponendo ulteriori concorsi volti a soddisfare il proprio fabbisogno di personale in relazione ai medesimi profili professionali banditi col concorso in questione.

2.1 Con atto notificato al Ministero della difesa e a Formez Pa in data 2 maggio 2026 e depositato in pari data, è intervenuto *ad adiuvandum* nel giudizio il sig. Giuseppe Alessi. Egli si trova in posizione identica a quella dei ricorrenti e ha proposto l'atto di intervento quando era ancora nei termini per proporre ricorso autonomo; il suo intervento



deve quindi ritenersi ammissibile, potendo il cointeressato, così come chiarito dalla più recente giurisprudenza amministrativa, proporre atto di intervento purché «non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni e vi abbia interesse, senza tuttavia potere ampliare il *thema decidendum*; l'intervento del cointeressato è, quindi, ammesso nei limiti della domanda già proposta, in conformità allo strumento azionato, il quale comporta per l'interveniente di accettare, *ex art. 28, comma 2, c.p.a.*, lo stato e il grado in cui il giudizio si trova» (*ex multis, cfr.* TAR Sicilia, Sez. IV, 31 gennaio 2024, n. 3707).

3. Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio e, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, hanno depositato memoria difensiva, con cui, nel merito, è stato chiesto il rigetto del gravame.

4. All'esito della camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, questa Sezione ha adottato l'ordinanza n. 3026 del 25 maggio 2026 con cui ha accolto in via interinale e provvisoria la proposta istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso, per quanto d'interesse di parte ricorrente, l'efficacia degli atti impugnati, ai soli ed esclusivi fini dell'inclusione dei ricorrenti in graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta. Detto accoglimento provvisorio è stato disposto sul presupposto del rilievo della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

DIRITTO

I. Il quadro normativo rilevante.

5. L'art. 1-bis, comma 1, numero 2), del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023) ha modificato l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 aggiungendo i seguenti periodi: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo».

La disciplina del c.d. «taglia idonei» è stata poi modificata dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, così come modificato dalla legge di conversione n. 112 del 10 agosto 2023, nei termini che seguono: «1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

c) all'art. 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'art. 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma”.

Sempre l'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 stabiliva altresì che “Le disposizioni dell'art. 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Quindi, mentre in passato tutti coloro che superavano con il punteggio minimo le prove concorsuali erano inseriti in graduatoria, a partire dai concorsi banditi successivamente al 17 agosto 2023 (ovverosia alla data di entrata in vigore della legge di conversione) solamente coloro che rientrano nella percentuale del 20% dopo i vincitori sono considerati idonei e possono pertanto aspirare agli scorrimenti di graduatoria nel biennio di vigenza di cui al comma 1 del citato art. 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.



Il legislatore, tuttavia, interveniva nuovamente a modificare la disciplina del c.d. “taglia idonei” con l’art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge n. 69 del 9 maggio 2025, il quale stabilisce che “Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

La disciplina in questione prevede, pertanto, che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell’anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell’anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025 (le prime due ipotesi sono quelle previste sin dal decreto-legge, mentre l’ultima è stata introdotta con la legge di conversione). Trattasi, con tutta evidenza, di una norma speciale e derogatoria e favorevole per i candidati partecipanti alle suddette procedure concorsuali, i quali hanno il beneficio di non vedersi applicato il meccanismo cd. taglia idonei, con la conseguenza di poter essere considerati idonei in caso di superamento delle prove concorsuali a prescindere dal punteggio ottenuto dagli altri concorrenti. Deve essere evidenziato inoltre che si tratta di una disposizione – parzialmente - retroattiva: la stessa, infatti, è entrata in vigore nel 2025, ma si applica anche ai concorsi banditi precedentemente alla sua entrata in vigore, dal momento che i concorsi pubblici le cui graduatorie sono state approvate nel 2024 e a inizio del 2025 sono stati sicuramente banditi in un momento antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge e i concorsi banditi fino al 14 maggio 2025 sono anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

II. I dubbi di legittimità costituzionale.

6. Alla luce del quadro normativo così ricostruito, il collegio nutre dubbi circa la legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l’applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l’altro, le graduatorie approvate nel 2026.

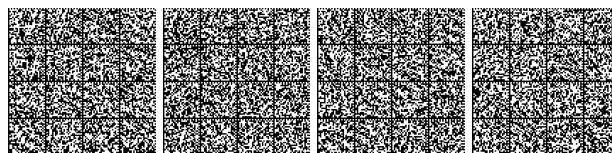
7. L’art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto, infatti, una disciplina derogatoria rispetto al meccanismo della c.d. “taglia idonei” previsto dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La disposizione stabilisce che la limitazione numerica degli idonei non si applica alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 nonché ai concorsi banditi nel corso dell’anno 2025. La finalità della norma sembra essere quella di posticipare l’effettiva efficacia della normativa cd. taglia idonei, in modo da permettere alle pubbliche amministrazioni di soddisfare il proprio fabbisogno di personale, facendo rientrare tra gli idonei tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali in modo da allargare il bacino di soggetti da poter assumere; mentre, infatti, ai sensi dell’art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, detta normativa avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (17 agosto 2023), con la previsione di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 vengono fatte salve le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché le graduatorie riferite a concorsi banditi nel 2025.

8. Se, però, la finalità della norma è questa, il collegio rileva, in primo luogo, che non è dato comprendere le ragioni per le quali dalla disciplina derogatoria siano state escluse ulteriori ipotesi; in particolare, l’introduzione, avvenuta solamente con la legge di conversione, dell’ipotesi dei concorsi banditi nel 2025 (le cui graduatorie pertanto è probabile che vengano approvate anche negli anni ad esso successivi) sembra voler sottintendere la volontà del legislatore di estendere anche per le graduatorie approvate nel 2026 e negli anni successivi l’applicabilità della norma derogatoria. Tuttavia, la lettera della legge è chiara nel senso di escludere dalla deroga, così come appunto avvenuto nel caso di specie, i concorsi banditi nel 2024 le cui graduatorie siano state approvate nel 2026.

Il collegio rileva, inoltre, che la disposizione in questione è idonea, così come avvenuto nel caso di specie, a creare una disparità di trattamento all’interno di una medesima procedura concorsuale: infatti, a fronte di un unico bando è ben possibile, ove siano previsti diversi profili, che le relative graduatorie di merito vengano approvate in anni diversi, con la conseguenza che alcune possono usufruire della normativa derogatoria (quelle approvate negli anni 2024 e 2025), mentre alle altre si applica la cd. normativa taglia idonei. Deve essere, inoltre, evidenziato che detta disparità di trattamento tra i concorrenti si produce in ragione di un fatto del tutto casuale e non prevedibile al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ovvero sia la data di approvazione della graduatoria.

9. In altri termini, la questione che si intende sottoporre alla Corte investe, essenzialmente, due distinti profili di possibile incostituzionalità (che qui si anticipano e che saranno sviluppati nell’ambito della trattazione della «non manifesta infondatezza», v. § 17 e ss).

In primo luogo, il collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la *regola iuris* introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione. Al contempo, essa sembra creare una ingiui-



stificabile disparità di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale, oltre che a porsi in frizione con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, venendosi a creare una discriminazione tra concorrenti dovuta ad un fatto del tutto casuale ed imprevedibile.

III. L'impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata.

10. Prima di investire la Corte costituzionale della questione, il collegio è tenuto a verificare se sia praticabile un'interpretazione della disposizione conforme ai richiamati parametri costituzionali. Secondo il noto orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 356 del 1996 e n. 148 del 2008), infatti, «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».

11. A tal proposito, sembra al collegio che il tenore letterale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25/2025 non lasci dubbi circa la sua portata applicativa; come già esposto, infatti, la previsione legislativa in esame stabilisce che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025.

A fronte di una così chiara previsione di legge, il collegio, in applicazione del criterio di interpretazione letterale della legge stabilito, in via prioritaria, dall'art. 12 delle preleggi secondo cui «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», non può estendere la portata normativa della disposizione sino a ricomprendervi ulteriori ipotesi; invero, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui, adottando un'interpretazione sistematica e teleologica, la disposizione in questione dovrebbe essere letta nel senso che la deroga si applica a tutte le graduatorie relative a procedure bandite nel 2024 e nel 2025 - sia che le graduatorie siano state approvate entro il 2025, sia che l'approvazione sia slittata al 2026 per ragioni organizzative - non può essere seguita, entrando la stessa in aperto conflitto con la lettera della legge e non potendo il giudice, nel suo sforzo interpretativo, estendere il significato della disposizione di legge fino a creare *ex novo* una nuova norma.

12. In ragione di quanto esposto, il collegio ritiene impraticabile un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.

IV. La rilevanza della questione.

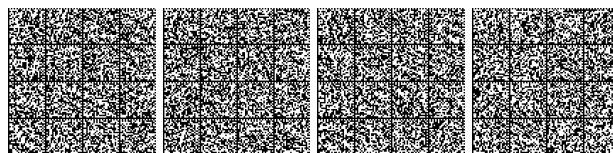
13. La questione di legittimità costituzionale prospettata è rilevante nel presente giudizio, non potendo questo essere definito «indipendentemente» dalla risoluzione della questione medesima (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87).

14. In via preliminare, il collegio rileva che, sebbene con il presente ricorso parte attorea abbia proceduto all'impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico e il ricorso stesso sia stato notificato solamente alle amministrazioni resistenti, lo stesso deve ritenersi ammissibile, non esistendo un controinteressato a cui il gravame dovesse essere notificato ai sensi dell'art. 41 c.p.a.

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, «È principio di diritto ormai consolidato quello per cui è onere della parte che intende impugnare la graduatoria di un concorso, notificare il ricorso a tutti i controinteressati, e cioè a tutti e solo coloro che subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento dello stesso mentre, non sono da intendersi come tali coloro la cui posizione in graduatoria è tale da renderli indifferenti all'esito del procedimento. Ne deriva che, qualora il ricorso non venga notificato ad alcun controinteressato effettivo, lo stesso è da considerarsi inammissibile» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5506/12).

Ebbene, nel caso di specie, i soggetti già presenti nella gravata graduatoria non subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso; i ricorrenti non aspirano, infatti, a conseguire un punteggio superiore a quello dei vincitori e degli idonei già presenti in graduatoria, ma sostengono di dover essere inseriti anch'essi in graduatoria nella posizione ad essi spettante in base al punteggio conseguito - naturalmente in posizione peggiore rispetto a quelli ivi presenti - in qualità di idonei, in forza dell'avvenuto superamento della prova scritta. Il collegio ritiene, pertanto, che i soggetti inseriti in graduatoria siano del tutto indifferenti all'esito del presente giudizio, con la conseguenza che correttamente parte ricorrente non ha proceduto alla notifica del gravame nei loro riguardi.

15. Passando al merito della controversia, il collegio rileva che la graduatoria impugnata, come detto, è stata testualmente adottata in applicazione del limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come novellato dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, il quale prevedeva che il suddetto limite avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L'amministrazione ha, quindi, correttamente proceduto all'applicazione del suddetto limite del 20%, dal momento che il bando è del 18 luglio 2024 e quindi successivo rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione (17 agosto 2023).



L'amministrazione, inoltre, applicando la disposizione normativa della cui legittimità si dubita, diversamente da quanto fatto con i profili professionali le cui graduatorie sono state approvate nel 2025, ha ritenuto di non poter estendere alla graduatoria impugnata la deroga all'applicazione del limite del 20%. L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione – nei termini che si sono precisati – comporterebbe invece che l'amministrazione avrebbe dovuto estendere la deroga anche alla graduatoria controversa, con conseguente inclusione dei ricorrenti tra gli idonei.

16. Va altresì precisato che la rilevanza della questione non è venuta meno per effetto dell'accoglimento in via interinale della domanda cautelare, disposto con l'ordinanza n. 3026/2026 di questa Sezione.

Invero, come già chiarito dalla Corte costituzionale (*cf.* sentenza n. 162 del 2021), ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito del giudizio cautelare, è necessario che il potere cautelare del rimettente non sia esaurito, il che si verifica quando, così come avvenuto nella presente controversia, il provvedimento cautelare abbia carattere interinale e provvisorio. Nel caso di specie, infatti, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è stata espressamente disposta in via interinale, nelle more della definizione dell'incidente di costituzionalità, con espressa riserva della decisione definitiva sulla domanda cautelare all'esito della restituzione degli atti da parte della Corte. Il collegio conserva, pertanto, piena potestà decisoria sull'istanza cautelare, la cui definizione dipende dalla risoluzione della presente questione: ove questa sia dichiarata infondata, la domanda cautelare dovrebbe essere rigettata per carenza del requisito del *fumus boni iuris*, trattandosi di provvedimento conforme al dettato normativo; ove, invece, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della richiamata disposizione di legge, secondo quanto prospettato, il *fumus* sussisterebbe e i ricorrenti dovrebbero essere inseriti in graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta.

V. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

17. Come anticipato, il collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-*ter*, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

18. La questione, in particolare, si ritiene non manifestamente infondata (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) in relazione a due distinti profili, nei termini che si vanno ora ad esporre.

a) Primo profilo: violazione dell'art. 3 della Costituzione per intrinseca contraddittorietà della norma.

19. In primo luogo, il collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la *regola iuris* introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Invero, la delimitazione temporale contenuta nella disciplina derogatoria si appalesa intrinsecamente irragionevole poiché assume quale criterio selettivo – anche – un elemento incerto e casuale, qual è la data di approvazione della graduatoria, e non invece quello di indizione della procedura concorsuale.

Tale scelta legislativa determina l'effetto paradossale di assoggettare a discipline differenti candidati partecipanti a procedure bandite nel medesimo periodo storico, consentendo, al contempo, l'applicazione della deroga anche a procedure concorsuali bandite successivamente all'introduzione della disciplina stessa. Ne consegue che il criterio prescelto dal legislatore non risulta coerente né con una finalità di tutela dell'affidamento dei concorrenti né con l'esigenza di salvaguardare procedura già avviate, risolvendosi in una distinzione fondata su un elemento meramente occasionale quale è appunto il momento di approvazione della graduatoria. Se, infatti, la *ratio* della disposizione fosse di tutela dell'affidamento dei concorrenti, non sarebbe dato comprendere la ragione per la quale la deroga si applica anche a concorsi banditi nel 2025 (che potenzialmente possono concludersi nel 2026 o, addirittura, nel 2027), rimanendo invece escluse dalla deroga le procedure bandite nel 2024 ma concluse nel 2026; se, invece, la *ratio* fosse quella di salvaguardare le procedure già avviate, il riferimento all'anno di approvazione della graduatoria risulterebbe inconferente.

Sul punto, il collegio richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui «Con riguardo al principio di ragionevolezza va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha desunto dall'art. 3 della Costituzione un canone di razionalità, in relazione al quale, per valutare la legittimità costituzionale di una legge, è necessario svolgere un sindacato di conformità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica (sentenza n. 86 del 2017). Il principio di ragionevolezza, per costante giurisprudenza di questa Corte, risulta leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità *intra legem*, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevo-



lezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere che, quando è disgiunto dal riferimento ad un *tertium comparationis*, può trovare ingresso solo se l'irrazionalità o l'iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile (*ex plurimis*, sentenze n. 195 del 2022, n. 6 del 2019 e n. 86 del 2017)» (cfr. sentenza n. 95 del 2024).

In altri termini, ad avviso di questo collegio, il giudizio di ragionevolezza sulla disposizione censurata deve concludersi in senso negativo, non sussistendo una conformità tra le regola introdotta e la «causa» normativa che la deve assistere (cfr. sentenze della Corte n. 38 del 2025 e n. 195 del 2022); se, infatti, come detto, la «causa» della norma della disciplina derogatoria in esame sembra essere quella di procrastinare l'effettiva applicabilità della disciplina cd. taglia idonei, non risulta rinvenibile una spiegazione ragionevole del perché da tale deroga debbano essere escluse le procedure concorsuali concluse nel 2026 per il sol fatto che il bando sia del 2024 anziché del 2025, mentre, dall'altra parte, usufruiscono della normativa derogatoria i concorsi pubblici banditi del 2025, le cui graduatorie pertanto è probabile vengano approvate nel 2026, se non addirittura in anni successivi al 2026. b) Secondo profilo: violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione per disparità di trattamento.

20. In secondo luogo, il collegio rileva che la disposizione della cui legittimità si dubita è in grado di creare una disparità di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale senza una valida ragione giustificatrice e ciò in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, non vieta al legislatore di introdurre discipline differenziate, ma impone che la diversità di trattamento sia sorretta da una ragionevole giustificazione. Il principio di eguaglianza deve, invece, ritenersi violato quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo diverso senza adeguata ragione giustificatrice oppure quando situazioni differenti siano assoggettate alla medesima disciplina.

Ebbene, sul punto, il collegio rileva che la disciplina in esame collega l'applicazione del regime derogatorio - anche - alla data di approvazione della graduatoria. Tale elemento presenta caratteristiche peculiari, poiché: a) non dipende dal candidato; b) non dipende dal merito; c) non dipende dalle caratteristiche del concorso; d) non è prevedibile al momento della partecipazione; e) è rimesso esclusivamente ai tempi organizzativi dell'amministrazione.

La conseguenza è che candidati partecipanti alla medesima procedura concorsuale possono ricevere trattamenti radicalmente differenti solamente perché le graduatorie afferenti ai profili professionali per i quali hanno partecipato sono state approvate in tempi distinti, come appunto avvenuto nel caso che ci occupa in cui alcune graduatorie sono state approvate a fine 2025, mentre altre sono state approvate ad inizio 2026; in questo modo, alcuni hanno beneficiato della deroga, mentre ad altri è stata applicata la disciplina del cd. «taglia idonei». La differenza di trattamento è quindi determinata da poche settimane di scarto nella conclusione delle attività amministrative; inoltre, la differenza di trattamento è dovuta a scelte organizzative dell'amministrazione, non essendo in alcun modo imputabile ai concorrenti.

Ebbene, una simile conseguenza appare difficilmente conciliabile con il principio di ragionevolezza. Il discrimine normativo, invero, risulta sganciato da qualsiasi elemento imputabile ai candidati e finisce per attribuire rilievo decisivo a circostanze meramente organizzative dell'amministrazione, producendo effetti differenziati all'interno di procedure concorsuali disciplinate dallo stesso bando.

21. Né può ritenersi dirimente in senso opposto la giurisprudenza costituzionale secondo cui, in presenza di una disciplina generale e di una disciplina derogatoria, non sarebbe consentito assumere quest'ultima quale *tertium comparationis* al fine di ottenerne una generalizzazione applicativa (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 98 del 2023, n. 206 del 2004 e n. 298 del 1994).

Nel caso di specie, infatti, non si contesta la mancata estensione di un trattamento di favore ad una categoria diversa da quella individuata dal legislatore, né si assume la disciplina derogatoria quale parametro esterno di comparazione. Ciò che viene censurato è la stessa delimitazione legislativa della categoria beneficiaria, assumendosi che essa sia stata individuata mediante un criterio privo di ragionevole giustificazione. La questione non riguarda, pertanto, il rapporto tra regola generale e regola eccezionale, bensì la ragionevolezza della scelta legislativa di includere alcuni soggetti ed escluderne altri che si trovano in una situazione sostanzialmente identica rispetto alla finalità della disposizione. In particolare, non appare ravvisabile alcuna ragione idonea a giustificare la differenza di trattamento tra candidati inseriti in graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2025 e candidati inseriti in graduatorie approvate immediatamente dopo tale data, soprattutto nei casi in cui tali graduatorie derivino dalla medesima procedura concorsuale o da procedure bandite nel medesimo contesto normativo e temporale; e ciò a maggior ragione se si consideri che se, invece, il bando fosse del 2025, sia le graduatorie del 2025 che quelle del 2026 fruirebbero della deroga. La distinzione operata dal legislatore finisce così per attribuire rilevanza decisiva ad una circostanza meramente accidentale e dipendente dai tempi dell'azione amministrativa, estranea alla posizione dei candidati e priva di collegamento con la *ratio* della disciplina.



Ne consegue che la categoria dei beneficiari risulta delimitata secondo un criterio arbitrario, con conseguente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e parità di trattamento per l'accesso nella pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

22. In definitiva, l'accoglimento, per le ragioni esposte, della prospettata questione di legittimità costituzionale comporterebbe l'eliminazione dell'ingiustificata esclusione dei soggetti che si trovano nella medesima situazione sostanziale dei destinatari della deroga, mediante l'estensione della disciplina censurata anche alle graduatorie attualmente escluse dal relativo ambito applicativo.

VI. La rimessione della questione

23. Per le ragioni esposte, il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

24. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della pronuncia della Corte costituzionale decorrerà il termine di legge per la riassunzione del giudizio.

25. Resta riservata alla definizione del giudizio cautelare ogni pronuncia sul relativo *petitum* e sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio cautelare fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

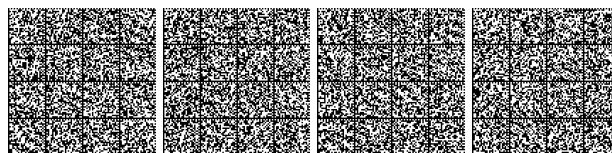
Giovanni Iannini, Presidente;

Domenico De Martino, referendario;

Gianluca Amenta, referendario, estensore;

Il Presidente: IANNINI

L'estensore: AMENTA



N. 130

Ordinanza del 3 luglio 2026 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Fernando Fabbrocino contro Ministero della difesa e Formez PA

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.

- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 4, comma 9.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE PRIMA BIS

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 4696 del 2026, proposto da Fernando Fabbrocino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Contro Ministero della difesa, Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma — via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento:

a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0015343 del 3 marzo 2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT47 — assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa (bando del 18 luglio 2024 — prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria degli idonei;

b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT47 — assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa (bando del 18 luglio 2024 — prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria degli idonei;

c) della nota di chiarimento prot. n. M_D A0582CC REG2026 0023448 del 2 aprile 2026, avente ad oggetto «Limite massimo dei candidati idonei nelle graduatorie concorsuali (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente tecnico, area funzionale assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024»;

d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all'applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti; e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all'esito della selezione pubblica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della difesa e di Formez Pa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO

1. Con bando prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873 del 18 luglio 2024, la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area degli assistenti, per i ruoli del personale civile del Ministero, suddiviso in tredici distinti profili professionali.

La procedura concorsuale, coadiuvata nell'organizzazione da Formez Pa, prevedeva, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, una unica prova, quella scritta, disciplinata dal successivo art. 6, all'esito della quale veniva attribuito un punteggio massimo di 30/30; il comma 4 del citato art. 6 prevedeva testualmente che «La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)». Infine, l'art. 6 disponeva che per ogni profilo professionale le competenti commissioni esaminatrici avrebbero proceduto a stilare la graduatoria di merito sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.

L'odierno ricorrente ha partecipato al suddetto concorso, presentando domanda per il profilo professionale FT47 (assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici), il quale prevedeva centoventiquattro posti. Egli ha superato la prova scritta, tenutasi nelle date del 9 ottobre 2025 e 10 ottobre 2025, conseguendo un punteggio pari e/o superiore a 21/30.

La graduatoria relativa al profilo in questione è stata approvata in data 3 marzo 2026 e pubblicata in data 9 marzo 2023 e la stessa includeva, oltre ai nominativi dei 124 vincitori, anche l'indicazione che «La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 125ª alla 148ª posizione (applicazione del limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)». Trattandosi di concorso bandito nel 2024 e di graduatoria approvata nel 2026, all'odierno ricorrente non ha potuto trovare applicazione la norma derogatoria di cui all'art. 4, comma 9, del decreto legge del 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo la quale: «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». L'odierno ricorrente, quindi, non è stato inserito in graduatoria tra gli idonei.

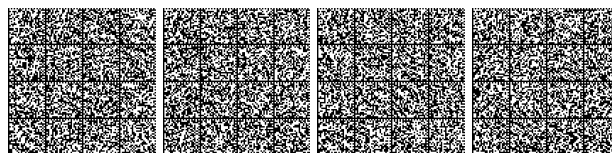
Per alcuni profili professionali, invece, le graduatorie di merito (cfr. allegato 4 al ricorso) sono state approvate nel mese di dicembre del 2025. In questi casi, secondo il disposto di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, sopra menzionato, sono stati inseriti in graduatoria tra gli idonei tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio superiore alla votazione minima di 21/30. Rispetto a costoro, quindi, non è stato applicato il limite del 20% degli idonei stabilito dal citato art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Il sig. Fernando Fabbrocino, con ricorso notificato al Ministero della difesa e a Formez Pa in data 20 aprile 2026 e depositato in data 21 aprile 2026, ha impugnato la graduatoria di merito riferita al profilo professionale per il quale ha partecipato, lamentando la mancata inclusione tra gli idonei, nonostante l'avvenuto superamento della prova scritta, avendo egli conseguito un punteggio pari e/o superiore a 21/30.

Riepilogato il quadro normativo applicabile alla fattispecie controversa, il ricorrente, con le prime quattro censure, sostiene che l'amministrazione avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025; invero, secondo la tesi attorea, una interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in commento imporrebbe la sua estensione anche ai concorsi banditi nel 2024 e conclusisi nel 2026, altrimenti producendosi una differenziazione di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale e, quindi, una violazione della *par condicio* tra i concorrenti che non troverebbe fondamento né nel bando né nella legge e che sarebbe dovuta, tra l'altro, a un fatto del tutto casuale qual è la data di approvazione della graduatoria. Con il quinto motivo di diritto, il ricorrente, infine, prospetta questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, decreto legislativo n. 165/2001, nella parte in cui non prevede una clausola di uniformità di applicazione del limite del 20% all'interno della medesima procedura concorsuale, consentendo così che candidati del medesimo bando siano trattati diversamente a seconda della data di approvazione della graduatoria del profilo al quale hanno partecipato.

Da ultimo, il ricorrente ha formulato domanda cautelare, rappresentando, quanto al *periculum in mora*, il forte rischio che, nelle more del giudizio, il Ministero potrebbe procedere non solo alle assunzioni scorrendo integralmente la graduatoria del concorso controverso, ma anche procedere a bandire nuovi concorsi riferiti ai medesimi profili professionali; sarebbe, invero, provato che l'amministrazione stia già predisponendo ulteriori concorsi volti a soddisfare il proprio fabbisogno di personale in relazione ai medesimi profili professionali banditi col concorso in questione.

3. Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio e, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, hanno depositato memoria difensiva, con cui, nel merito, è stato chiesto il rigetto del gravame.



4. All'esito della Camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, questa sezione ha adottato l'ordinanza n. 3027 del 25 maggio 2026 con cui ha accolto in via interinale e provvisoria la proposta istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso, per quanto d'interesse di parte ricorrente, l'efficacia degli atti impugnati, ai soli ed esclusivi fini dell'inclusione del ricorrente in graduatoria tra gli idonei nella posizione spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta. Detto accoglimento provvisorio è stato disposto sul presupposto del rilievo della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

DIRITTO

I. Il quadro normativo rilevante.

5. L'art. 1-bis, comma 1, numero 2), del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023) ha modificato l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 aggiungendo i seguenti periodi: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo». La disciplina del c.d. «taglia idonei» è stata poi modificata dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, così come modificato dalla legge di conversione n. 112 del 10 agosto 2023, nei termini che seguono: «1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]

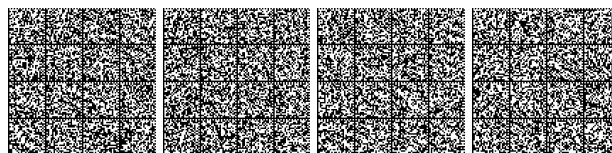
c) all'art. 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'art. 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma”».

Sempre l'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 stabiliva altresì che «Le disposizioni dell'art. 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Quindi, mentre in passato tutti coloro che superavano con il punteggio minimo le prove concorsuali erano inseriti in graduatoria, a partire dai concorsi banditi successivamente al 17 agosto 2023 (ovverosia alla data di entrata in vigore della legge di conversione) solamente coloro che rientrano nella percentuale del 20 % dopo i vincitori sono considerati idonei e possono pertanto aspirare agli scorrimenti di graduatoria nel biennio di vigenza di cui al comma 1 del citato art. 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Il legislatore, tuttavia, interveniva nuovamente a modificare la disciplina del c.d. “taglia idonei” con l'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 69 del 9 maggio 2025, il quale stabilisce che «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

La disciplina in questione prevede, pertanto, che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025 (le prime due ipotesi sono quelle



previste sin dal decreto-legge, mentre l'ultima è stata introdotta con la legge di conversione). Trattasi, con tutta evidenza, di una norma speciale e derogatoria e favorevole per i candidati partecipanti alle suddette procedure concorsuali, i quali hanno il beneficio di non vedersi applicato il meccanismo cd. taglia idonei, con la conseguenza di poter essere considerati idonei in caso di superamento delle prove concorsuali a prescindere dal punteggio ottenuto dagli altri concorrenti. Deve essere evidenziato inoltre che si tratta di una disposizione — parzialmente — retroattiva: la stessa, infatti, è entrata in vigore nel 2025, ma si applica anche ai concorsi banditi precedentemente alla sua entrata in vigore, dal momento che i concorsi pubblici le cui graduatorie sono state approvate nel 2024 e a inizio del 2025 sono stati sicuramente banditi in un momento antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge e i concorsi banditi fino al 14 maggio 2025 sono anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

II. I dubbi di legittimità costituzionale.

6. Alla luce del quadro normativo così ricostruito, il collegio nutre dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

7. L'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto, infatti, una disciplina derogatoria rispetto al meccanismo della c.d. «taglia idonei» previsto dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La disposizione stabilisce che la limitazione numerica degli idonei non si applica alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 nonché ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2025. La finalità della norma sembra essere quella di posticipare l'effettiva efficacia della normativa cd. taglia idonei, in modo da permettere alle pubbliche amministrazioni di soddisfare il proprio fabbisogno di personale, facendo rientrare tra gli idonei tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali in modo da allargare il bacino di soggetti da poter assumere; mentre, infatti, ai sensi dell'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, detta normativa avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (17 agosto 2023), con la previsione di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 vengono fatte salve le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché le graduatorie riferite a concorsi banditi nel 2025.

8. Se, però, la finalità della norma è questa, il collegio rileva, in primo luogo, che non è dato comprendere le ragioni per le quali dalla disciplina derogatoria siano state escluse ulteriori ipotesi; in particolare, l'introduzione, avvenuta solamente con la legge di conversione, dell'ipotesi dei concorsi banditi nel 2025 (le cui graduatorie pertanto è probabile che vengano approvate anche negli anni ad esso successivi) sembra voler sottintendere la volontà del legislatore di estendere anche per le graduatorie approvate nel 2026 e negli anni successivi l'applicabilità della norma derogatoria. Tuttavia, la lettera della legge è chiara nel senso di escludere dalla deroga, così come appunto avvenuto nel caso di specie, i concorsi banditi nel 2024 le cui graduatorie siano state approvate nel 2026.

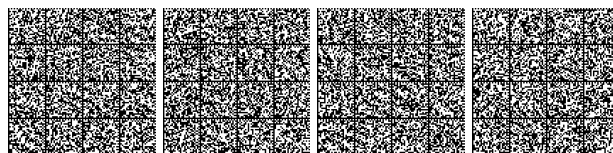
Il collegio rileva, inoltre, che la disposizione in questione è idonea, così come avvenuto nel caso di specie, a creare una disparità di trattamento all'interno di una medesima procedura concorsuale: infatti, a fronte di un unico bando è ben possibile, ove siano previsti diversi profili, che le relative graduatorie di merito vengano approvate in anni diversi, con la conseguenza che alcune possono usufruire della normativa derogatoria (quelle approvate negli anni 2024 e 2025), mentre alle altre si applica la cd. normativa taglia idonei. Deve essere, inoltre, evidenziato che detta disparità di trattamento tra i concorrenti si produce in ragione di un fatto del tutto casuale e non prevedibile al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ovvero sia la data di approvazione della graduatoria.

9. In altri termini, la questione che si intende sottoporre alla Corte investe, essenzialmente, due distinti profili di possibile incostituzionalità (che qui si anticipano e che saranno sviluppati nell'ambito della trattazione della «non manifesta infondatezza», v. § 17 e ss).

In primo luogo, il collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la *regola iuris* introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Al contempo, essa sembra creare una ingiustificabile disparità di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale, oltre che a porsi in frizione con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, venendosi a creare una discriminazione tra concorrenti dovuta ad un fatto del tutto casuale ed imprevedibile.

III. L'impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata.

10. Prima di investire la Corte costituzionale della questione, il collegio è tenuto a verificare se sia praticabile un'interpretazione della disposizione conforme ai richiamati parametri costituzionali. Secondo il noto orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 356 del 1996 e n. 148 del 2008), infatti, «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».



11. A tal proposito, sembra al collegio che il tenore letterale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25/2025 non lasci dubbi circa la sua portata applicativa; come già esposto, infatti, la previsione legislativa in esame stabilisce che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025.

A fronte di una così chiara previsione di legge, il collegio, in applicazione del criterio di interpretazione letterale della legge stabilito, in via prioritaria, dall'art. 12 delle preleggi secondo cui «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», non può estendere la portata normativa della disposizione sino a ricomprendervi ulteriori ipotesi; invero, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui, adottando un'interpretazione sistematica e teleologica, la disposizione in questione dovrebbe essere letta nel senso che la deroga si applica a tutte le graduatorie relative a procedure bandite nel 2024 e nel 2025 — sia che le graduatorie siano state approvate entro il 2025, sia che l'approvazione sia slittata al 2026 per ragioni organizzative — non può essere seguita, entrando la stessa in aperto conflitto con la lettera della legge e non potendo il giudice, nel suo sforzo interpretativo, estendere il significato della disposizione di legge fino a creare *ex novo* una nuova norma.

12. In ragione di quanto esposto, il collegio ritiene impraticabile un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.

IV. La rilevanza della questione.

13. La questione di legittimità costituzionale prospettata è rilevante nel presente giudizio, non potendo questo essere definito «indipendentemente» dalla risoluzione della questione medesima (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87).

14. In via preliminare, il collegio rileva che, sebbene con il presente ricorso parte attorea abbia proceduto all'impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico e il ricorso stesso sia stato notificato solamente alle amministrazioni resistenti, lo stesso deve ritenersi ammissibile, non esistendo un controinteressato a cui il gravame dovesse essere notificato ai sensi dell'art. 41 c.p.a.

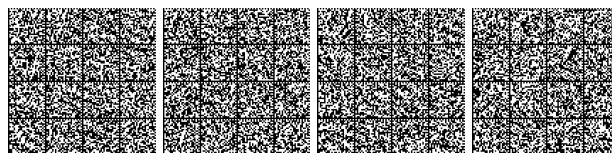
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, «È principio di diritto ormai consolidato quello per cui è onere della parte che intende impugnare la graduatoria di un concorso, notificare il ricorso a tutti i controinteressati, e cioè a tutti e solo coloro che subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento dello stesso mentre, non sono da intendersi come tali coloro la cui posizione in graduatoria è tale da renderli indifferenti all'esito del procedimento. Ne deriva che, qualora il ricorso non venga notificato ad alcun controinteressato effettivo, lo stesso è da considerarsi inammissibile» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5506/2012).

Ebbene, nel caso di specie, i soggetti già presenti nella gravata graduatoria non subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso; il ricorrente non aspira, infatti, a conseguire un punteggio superiore a quello dei vincitori e degli idonei già presenti in graduatoria, ma sostiene di dover essere inserito anch'esso in graduatoria nella posizione ad egli spettante in base al punteggio conseguito — naturalmente in posizione peggiore rispetto a quelli ivi presenti — in qualità di idoneo, in forza dell'avvenuto superamento della prova scritta. Il collegio ritiene, pertanto, che i soggetti inseriti in graduatoria siano del tutto indifferenti all'esito del presente giudizio, con la conseguenza che correttamente parte ricorrente non ha proceduto alla notifica del gravame nei loro riguardi.

15. Passando al merito della controversia, il collegio rileva che la graduatoria impugnata, come detto, è stata testualmente adottata in applicazione del limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come novellato dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, il quale prevedeva che il suddetto limite avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L'amministrazione ha, quindi, correttamente proceduto all'applicazione del suddetto limite del 20 %, dal momento che il bando è del 18 luglio 2024 e quindi successivo rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione (17 agosto 2023).

L'amministrazione, inoltre, applicando la disposizione normativa della cui legittimità si dubita, diversamente da quanto fatto con i profili professionali le cui graduatorie sono state approvate nel 2025, ha ritenuto di non poter estendere alla graduatoria impugnata la deroga all'applicazione del limite del 20%. L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione — nei termini che si sono precisati — comporterebbe invece che l'amministrazione avrebbe dovuto estendere la deroga anche alla graduatoria controversa, con conseguente inclusione del ricorrente tra gli idonei.

16. Va altresì precisato che la rilevanza della questione non è venuta meno per effetto dell'accoglimento in via interinale della domanda cautelare, disposto con l'ordinanza n. 3027/2026 di questa sezione.



Invero, come già chiarito dalla Corte costituzionale (*cf.* sentenza n. 162 del 2021), ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito del giudizio cautelare, è necessario che il potere cautelare del rimettente non sia esaurito, il che si verifica quando, così come avvenuto nella presente controversia, il provvedimento cautelare abbia carattere interinale e provvisorio. Nel caso di specie, infatti, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è stata espressamente disposta in via interinale, nelle more della definizione dell'incidente di costituzionalità, con espressa riserva della decisione definitiva sulla domanda cautelare all'esito della restituzione degli atti da parte della Corte. Il collegio conserva, pertanto, piena potestà decisoria sull'istanza cautelare, la cui definizione dipende dalla risoluzione della presente questione: ove questa sia dichiarata infondata, la domanda cautelare dovrebbe essere rigettata per carenza del requisito del *fumus boni iuris*, trattandosi di provvedimento conforme al dettato normativo; ove, invece, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della richiamata disposizione di legge, secondo quanto prospettato, il *fumus* sussisterebbe e il ricorrente dovrebbe essere inserito in graduatoria tra gli idonei nella posizione spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta.

V. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

17. Come anticipato, il collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-*ter*, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

18. La questione, in particolare, si ritiene non manifestamente infondata (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) in relazione a due distinti profili, nei termini che si vanno ora ad esporre.

a) Primo profilo: violazione dell'art. 3 della Costituzione per intrinseca contraddittorietà della norma.

19. In primo luogo, il collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la *regola iuris* introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Invero, la delimitazione temporale contenuta nella disciplina derogatoria si appalesa intrinsecamente irragionevole poiché assume quale criterio selettivo — anche — un elemento incerto e casuale, qual è la data di approvazione della graduatoria, e non invece quello di indizione della procedura concorsuale.

Tale scelta legislativa determina l'effetto paradossale di assoggettare a discipline differenti candidati partecipanti a procedure bandite nel medesimo periodo storico, consentendo, al contempo, l'applicazione della deroga anche a procedure concorsuali bandite successivamente all'introduzione della disciplina stessa. Ne consegue che il criterio prescelto dal legislatore non risulta coerente né con una finalità di tutela dell'affidamento dei concorrenti né con l'esigenza di salvaguardare procedura già avviate, risolvendosi in una distinzione fondata su un elemento meramente occasionale quale è appunto il momento di approvazione della graduatoria. Se, infatti, la *ratio* della disposizione fosse di tutela dell'affidamento dei concorrenti, non sarebbe dato comprendere la ragione per la quale la deroga si applica anche a concorsi banditi nel 2025 (che potenzialmente possono concludersi nel 2026 o, addirittura, nel 2027), rimanendo invece escluse dalla deroga le procedure bandite nel 2024 ma concluse nel 2026; se, invece, la *ratio* fosse quella di salvaguardare le procedure già avviate, il riferimento all'anno di approvazione della graduatoria risulterebbe inconferente.

Sul punto, il collegio richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui «Con riguardo al principio di ragionevolezza va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha desunto dall'art. 3 della Costituzione un canone di razionalità, in relazione al quale, per valutare la legittimità costituzionale di una legge, è necessario svolgere un sindacato di conformità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica (sentenza n. 86 del 2017). Il principio di ragionevolezza, per costante giurisprudenza di questa Corte, risulta leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità *intra legem*, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevolezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere che, quando è disgiunto dal riferimento ad un *tertium comparationis*, può trovare ingresso solo se l'irrazionalità o l'iniuria delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile (*ex plurimis*, sentenze n. 195 del 2022, n. 6 del 2019 e n. 86 del 2017)» (*cf.* sentenza n. 95 del 2024).

In altri termini, ad avviso di questo collegio, il giudizio di ragionevolezza sulla disposizione censurata deve concludersi in senso negativo, non sussistendo una conformità tra la regola introdotta e la «causa» normativa che la deve assistere (*cf.* sentenze della Corte n. 38 del 2025 e n. 195 del 2022); se, infatti, come detto, la «causa» della norma della disciplina derogatoria in esame sembra essere quella di procrastinare l'effettiva applicabilità della disciplina cd. taglia idonei, non risulta rinvenibile una spiegazione ragionevole del perché da tale deroga debbano essere escluse le procedure concorsuali concluse nel 2026 per il sol fatto che il bando sia del 2024 anziché del 2025, mentre, dall'altra parte, usufruiscono della normativa derogatoria i concorsi pubblici banditi del 2025, le cui graduatorie pertanto è probabile vengano approvate nel 2026, se non addirittura in anni successivi al 2026.



b) Secondo profilo: violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione per disparità di trattamento.

20. In secondo luogo, il collegio rileva che la disposizione della cui legittimità si dubita è in grado di creare una disparità di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale senza una valida ragione giustificatrice e ciò in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, non vieta al legislatore di introdurre discipline differenziate, ma impone che la diversità di trattamento sia sorretta da una ragionevole giustificazione. Il principio di eguaglianza deve, invece, ritenersi violato quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo diverso senza adeguata ragione giustificatrice oppure quando situazioni differenti siano assoggettate alla medesima disciplina.

Ebbene, sul punto, il collegio rileva che la disciplina in esame collega l'applicazione del regime derogatorio — anche — alla data di approvazione della graduatoria. Tale elemento presenta caratteristiche peculiari, poiché: a) non dipende dal candidato; b) non dipende dal merito; c) non dipende dalle caratteristiche del concorso; d) non è prevedibile al momento della partecipazione; e) è rimesso esclusivamente ai tempi organizzativi dell'amministrazione.

La conseguenza è che candidati partecipanti alla medesima procedura concorsuale possono ricevere trattamenti radicalmente differenti solamente perché le graduatorie afferenti ai profili professionali per i quali hanno partecipato sono state approvate in tempi distinti, come appunto avvenuto nel caso che ci occupa in cui alcune graduatorie sono state approvate a fine 2025, mentre altre sono state approvate ad inizio 2026; in questo modo, alcuni hanno beneficiato della deroga, mentre ad altri è stata applicata la disciplina del cd. «taglia idonei». La differenza di trattamento è quindi determinata da poche settimane di scarto nella conclusione delle attività amministrative; inoltre, la differenza di trattamento è dovuta a scelte organizzative dell'amministrazione, non essendo in alcun modo imputabile ai concorrenti.

Ebbene, una simile conseguenza appare difficilmente conciliabile con il principio di ragionevolezza. Il discrimine normativo, invero, risulta sganciato da qualsiasi elemento imputabile ai candidati e finisce per attribuire rilievo decisivo a circostanze meramente organizzative dell'amministrazione, producendo effetti differenziati all'interno di procedure concorsuali disciplinate dallo stesso bando.

21. Né può ritenersi dirimente in senso opposto la giurisprudenza costituzionale secondo cui, in presenza di una disciplina generale e di una disciplina derogatoria, non sarebbe consentito assumere quest'ultima quale *tertium comparationis* al fine di ottenerne una generalizzazione applicativa (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 98 del 2023, n. 206 del 2004 e n. 298 del 1994).

Nel caso di specie, infatti, non si contesta la mancata estensione di un trattamento di favore ad una categoria diversa da quella individuata dal legislatore, né si assume la disciplina derogatoria quale parametro esterno di comparazione. Ciò che viene censurato è la stessa delimitazione legislativa della categoria beneficiaria, assumendosi che essa sia stata individuata mediante un criterio privo di ragionevole giustificazione. La questione non riguarda, pertanto, il rapporto tra regola generale e regola eccezionale, bensì la ragionevolezza della scelta legislativa di includere alcuni soggetti ed escluderne altri che si trovano in una situazione sostanzialmente identica rispetto alla finalità della disposizione. In particolare, non appare ravvisabile alcuna ragione idonea a giustificare la differenza di trattamento tra candidati inseriti in graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2025 e candidati inseriti in graduatorie approvate immediatamente dopo tale data, soprattutto nei casi in cui tali graduatorie derivino dalla medesima procedura concorsuale o da procedure bandite nel medesimo contesto normativo e temporale; e ciò a maggior ragione se si consideri che se, invece, il bando fosse del 2025, sia le graduatorie del 2025 che quelle del 2026 fruirebbero della deroga. La distinzione operata dal legislatore finisce così per attribuire rilevanza decisiva ad una circostanza meramente accidentale e dipendente dai tempi dell'azione amministrativa, estranea alla posizione dei candidati e priva di collegamento con la *ratio* della disciplina.

Ne consegue che la categoria dei beneficiari risulta delimitata secondo un criterio arbitrario, con conseguente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e parità di trattamento per l'accesso nella pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

22. In definitiva, l'accoglimento, per le ragioni esposte, della prospettata questione di legittimità costituzionale comporterebbe l'eliminazione dell'ingiustificata esclusione dei soggetti che si trovano nella medesima situazione sostanziale dei destinatari della deroga, mediante l'estensione della disciplina censurata anche alle graduatorie attualmente escluse dal relativo ambito applicativo.

VI. La rimessione della questione

23. Per le ragioni esposte, il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.



24. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della pronuncia della Corte costituzionale decorrerà il termine di legge per la riassunzione del giudizio.

25. Resta riservata alla definizione del giudizio cautelare ogni pronuncia sul relativo *petitum* e sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026. Suspende, per l'effetto, il presente giudizio cautelare fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente;

Domenico De Martino, referendario;

Gianluca Amenta, referendario, estensore.

Il Presidente: IANNINI

L'estensore: AMENTA

26C00156

N. 131

Ordinanza del 3 luglio 2026 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Palma Leandra Alfano, Vincenzo Califano e Giovanni De Cristofaro contro Ministero della difesa e Forze PA

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.

- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 4, comma 9.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE PRIMA BIS

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4697 del 2026, proposto da Palma Leandra Alfano, Vincenzo Califano, Giovanni De Cristofaro, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



Contro Ministero della difesa, Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0014176 del 26 febbraio 2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT50 — assistente tecnico artificiere — nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa (bando del 18 luglio 2024 - prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei;

b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT50 — assistente tecnico artificiere — nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa (bando del 18 luglio 2024 - prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei;

c) della nota di chiarimento prot. n. M_D A0582CC REG2026 0023448 del 2 aprile 2026, avente ad oggetto «Limite massimo dei candidati idonei nelle graduatorie concorsuali (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente tecnico, area funzionale assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024»;

d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all'applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti;

e per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all'esito della selezione pubblica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della difesa e di Formez Pa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

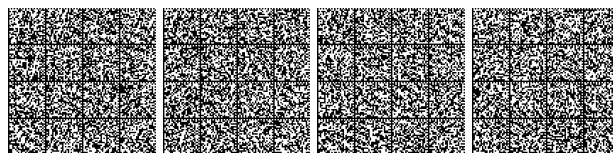
FATTO

1. Con bando prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873 del 18 luglio 2024, la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area degli assistenti, per i ruoli del personale civile del Ministero, suddiviso in tredici distinti profili professionali.

La procedura concorsuale, coadiuvata nell'organizzazione da Formez Pa, prevedeva, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, una unica prova, quella scritta, disciplinata dal successivo art. 6, all'esito della quale veniva attribuito un punteggio massimo di 30/30; il comma 4 del citato art. 6 prevedeva testualmente che «La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)». Infine, l'art. 6 disponeva che per ogni profilo professionale le competenti commissioni esaminatrici avrebbero proceduto a stilare la graduatoria di merito sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato al suddetto concorso, presentando domanda per il profilo professionale FT50 (assistente tecnico artificiere), il quale prevedeva n. 15 posti. Essi hanno superato la prova scritta, tenutasi nelle date del 9 ottobre 2025 e 10 ottobre 2025, conseguendo un punteggio pari e/o superiore a 21/30.

La graduatoria relativa al profilo in questione è stata approvata e pubblicata in data 26 febbraio 2026 e la stessa includeva, oltre ai nominativi dei 15 vincitori, anche l'indicazione che «La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 16ª alla 18ª posizione (applicazione del limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)». Trattandosi di concorso bandito nel 2024 e di graduatoria approvata nel 2026, agli odierni ricorrenti non ha potuto trovare applicazione la norma derogatoria di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge del 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio



2025, n. 69, secondo la quale: «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Gli odierni ricorrenti, quindi, non son stati inseriti in graduatoria tra gli idonei.

Per alcuni profili professionali, invece, le graduatorie di merito sono state approvate nel mese di dicembre del 2025. In questi casi, secondo il disposto di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, sopra menzionato, sono stati inseriti in graduatoria tra gli idonei tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio superiore alla votazione minima di 21/30. Rispetto a costoro, quindi, non è stato applicato il limite del 20% degli idonei stabilito dal citato art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. La sig.ra Palma Leandra Alfano e gli altri soggetti indicati in epigrafe, con ricorso notificato al Ministero della difesa e a Foromez Pa in data 20 aprile 2026 e depositato in data 21 aprile 2026, hanno impugnato la graduatoria di merito riferita al profilo professionale per il quale hanno partecipato, lamentando la mancata inclusione tra gli idonei, nonostante l'avvenuto superamento della prova scritta, avendo essi conseguito un punteggio pari e/o superiore a 21/30.

Riepilogato il quadro normativo applicabile alla fattispecie controversa, i ricorrenti, con le prime quattro censure, sostengono che l'amministrazione avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025; invero, secondo la tesi attorea, una interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in commento imporrebbe la sua estensione anche ai concorsi banditi nel 2024 e conclusisi nel 2026, altrimenti producendosi una differenziazione di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale e, quindi, una violazione della *par condicio* tra i concorrenti che non troverebbe fondamento né nel bando né nella legge e che sarebbe dovuta, tra l'altro, a un fatto del tutto casuale qual è la data di approvazione della graduatoria. Con il quinto motivo di diritto, i ricorrenti, infine, prospettano questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, decreto legislativo n. 165/2001, nella parte in cui non prevede una clausola di uniformità di applicazione del limite del 20% all'interno della medesima procedura concorsuale, consentendo così che candidati del medesimo bando siano trattati diversamente a seconda della data di approvazione della graduatoria del profilo al quale hanno partecipato.

Da ultimo, i ricorrenti hanno formulato domanda cautelare, rappresentando, quanto al *periculum in mora*, il forte rischio che, nelle more del giudizio, il Ministero potrebbe procedere non solo alle assunzioni scorrendo integralmente la graduatoria del concorso controverso, ma anche procedere a bandire nuovi concorsi riferiti ai medesimi profili professionali; sarebbe, invero, provato che l'amministrazione stia già predisponendo ulteriori concorsi volti a soddisfare il proprio fabbisogno di personale in relazione ai medesimi profili professionali banditi col concorso in questione.

3. Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio con memoria di mera forma.

4. All'esito della Camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, questa Sezione ha adottato l'ordinanza n. 3028 del 25 maggio 2026 con cui ha accolto in via interinale e provvisoria la proposta istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso, per quanto d'interesse di parte ricorrente, l'efficacia degli atti impugnati, ai soli ed esclusivi fini dell'inclusione dei ricorrenti in graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta. Detto accoglimento provvisorio è stato disposto sul presupposto del rilievo della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

DIRITTO

I. Il quadro normativo rilevante.

5. L'art. 1-bis, comma 1, numero 2), del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023) ha modificato l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 aggiungendo i seguenti periodi: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo».



La disciplina del c.d. «taglia idonei» è stata poi modificata dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, così come modificato dalla legge di conversione n. 112 del 10 agosto 2023, nei termini che seguono: «1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

c) all'art. 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'art. 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma».

Sempre l'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 stabiliva altresì che «Le disposizioni dell'art. 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Quindi, mentre in passato tutti coloro che superavano con il punteggio minimo le prove concorsuali erano inseriti in graduatoria, a partire dai concorsi banditi successivamente al 17 agosto 2023 (ovverosia alla data di entrata in vigore della legge di conversione) solamente coloro che rientrano nella percentuale del 20 % dopo i vincitori sono considerati idonei e possono pertanto aspirare agli scorrimenti di graduatoria nel biennio di vigenza di cui al comma 1 del citato art. 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Il legislatore, tuttavia, interveniva nuovamente a modificare la disciplina del c.d. «taglia idonei» con l'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 69 del 9 maggio 2025, il quale stabilisce che «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

La disciplina in questione prevede, pertanto, che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025 (le prime due ipotesi sono quelle previste sin dal decreto-legge, mentre l'ultima è stata introdotta con la legge di conversione). Trattasi, con tutta evidenza, di una norma speciale e derogatoria e favorevole per i candidati partecipanti alle suddette procedure concorsuali, i quali hanno il beneficio di non vedersi applicato il meccanismo cd. taglia idonei, con la conseguenza di poter essere considerati idonei in caso di superamento delle prove concorsuali a prescindere dal punteggio ottenuto dagli altri concorrenti. Deve essere evidenziato inoltre che si tratta di una disposizione — parzialmente — retroattiva: la stessa, infatti, è entrata in vigore nel 2025, ma si applica anche ai concorsi banditi precedentemente alla sua entrata in vigore, dal momento che i concorsi pubblici le cui graduatorie sono state approvate nel 2024 e a inizio del 2025 sono stati sicuramente banditi in un momento antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge e i concorsi banditi fino al 14 maggio 2025 sono anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

II. I dubbi di legittimità costituzionale.

6. Alla luce del quadro normativo così ricostruito, il Collegio nutre dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

7. L'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto, infatti, una disciplina derogatoria rispetto al meccanismo della c.d. «taglia idonei» previsto dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La disposizione stabilisce che la limitazione numerica degli idonei non si applica alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 nonché ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2025. La finalità della norma sembra essere



quella di posticipare l'effettiva efficacia della normativa cd. taglia idonei, in modo da permettere alle pubbliche amministrazioni di soddisfare il proprio fabbisogno di personale, facendo rientrare tra gli idonei tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali in modo da allargare il bacino di soggetti da poter assumere; mentre, infatti, ai sensi dell'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, detta normativa avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (17 agosto 2023), con la previsione di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 vengono fatte salve le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché le graduatorie riferite a concorsi banditi nel 2025.

8. Se, però, la finalità della norma è questa, il Collegio rileva, in primo luogo, che non è dato comprendere le ragioni per le quali dalla disciplina derogatoria siano state escluse ulteriori ipotesi; in particolare, l'introduzione, avvenuta solamente con la legge di conversione, dell'ipotesi dei concorsi banditi nel 2025 (le cui graduatorie pertanto è probabile che vengano approvate anche negli anni ad esso successivi) sembra voler sottintendere la volontà del legislatore di estendere anche per le graduatorie approvate nel 2026 e negli anni successivi l'applicabilità della norma derogatoria. Tuttavia, la lettera della legge è chiara nel senso di escludere dalla deroga, così come appunto avvenuto nel caso di specie, i concorsi banditi nel 2024 le cui graduatorie siano state approvate nel 2026.

Il Collegio rileva, inoltre, che la disposizione in questione è idonea, così come avvenuto nel caso di specie, a creare una disparità di trattamento all'interno di una medesima procedura concorsuale: infatti, a fronte di un unico bando è ben possibile, ove siano previsti diversi profili, che le relative graduatorie di merito vengano approvate in anni diversi, con la conseguenza che alcune possono usufruire della normativa derogatoria (quelle approvate negli anni 2024 e 2025), mentre alle altre si applica la cd. normativa taglia idonei. Deve essere, inoltre, evidenziato che detta disparità di trattamento tra i concorrenti si produce in ragione di un fatto del tutto casuale e non prevedibile al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ovverosia la data di approvazione della graduatoria.

9. In altri termini, la questione che si intende sottoporre alla Corte investe, essenzialmente, due distinti profili di possibile incostituzionalità (che qui si anticipano e che saranno sviluppati nell'ambito della trattazione della «non manifesta infondatezza», v. § 17e ss).

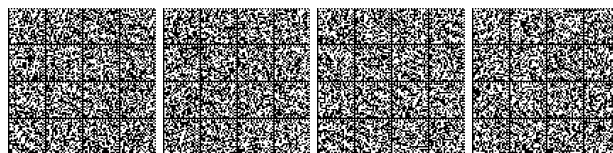
In primo luogo, il Collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la *regola iuris* introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Al contempo, essa sembra creare una ingiustificabile disparità di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale, oltre che a porsi in frizione con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, venendosi a creare una discriminazione tra concorrenti dovuta ad un fatto del tutto casuale ed imprevedibile.

III. L'impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata.

10. Prima di investire la Corte costituzionale della questione, il Collegio è tenuto a verificare se sia praticabile un'interpretazione della disposizione conforme ai richiamati parametri costituzionali. Secondo il noto orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 356 del 1996 e n. 148 del 2008), infatti, «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».

11. A tal proposito, sembra al Collegio che il tenore letterale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25/2025 non lasci dubbi circa la sua portata applicativa; come già esposto, infatti, la previsione legislativa in esame stabilisce che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025.

A fronte di una così chiara previsione di legge, il Collegio, in applicazione del criterio di interpretazione letterale della legge stabilito, in via prioritaria, dall'art. 12 delle preleggi secondo cui «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», non può estendere la portata normativa della disposizione sino a ricomprendervi ulteriori ipotesi; invero, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui, adottando un'interpretazione sistematica e teleologica, la disposizione in questione dovrebbe essere letta nel senso che la deroga si applica a tutte le graduatorie relative a procedure bandite nel 2024 e nel 2025 — sia che le graduatorie siano state approvate entro il 2025, sia che l'approvazione sia slittata al 2026 per ragioni organizzative — non può essere seguita, entrando la stessa in aperto conflitto con la lettera della legge e non potendo il giudice, nel suo sforzo interpretativo, estendere il significato della disposizione di legge fino a creare *ex novo* una nuova norma.



12. In ragione di quanto esposto, il Collegio ritiene impraticabile un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.

IV. La rilevanza della questione.

13. La questione di legittimità costituzionale prospettata è rilevante nel presente giudizio, non potendo questo essere definito «indipendentemente» dalla risoluzione della questione medesima (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87).

14. In via preliminare, il Collegio rileva che, sebbene con il presente ricorso parte attorea abbia proceduto all'impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico e il ricorso stesso sia stato notificato solamente alle amministrazioni resistenti, lo stesso deve ritenersi ammissibile, non esistendo un controinteressato a cui il gravame dovesse essere notificato ai sensi dell'art. 41 c.p.a.

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, «È principio di diritto ormai consolidato quello per cui è onere della parte che intende impugnare la graduatoria di un concorso, notificare il ricorso a tutti i controinteressati, e cioè a tutti e solo coloro che subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento dello stesso mentre, non sono da intendersi come tali coloro la cui posizione in graduatoria è tale da renderli indifferenti all'esito del procedimento. Ne deriva che, qualora il ricorso non venga notificato ad alcun controinteressato effettivo, lo stesso è da considerarsi inammissibile» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5506/12).

Ebbene, nel caso di specie, i soggetti già presenti nella gravata graduatoria non subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso; i ricorrenti non aspirano, infatti, a conseguire un punteggio superiore a quello dei vincitori e degli idonei già presenti in graduatoria, ma sostengono di dover essere inseriti anch'essi in graduatoria nella posizione ad essi spettante in base al punteggio conseguito — naturalmente in posizione peggiore rispetto a quelli ivi presenti — in qualità di idonei, in forza dell'avvenuto superamento della prova scritta. Il Collegio ritiene, pertanto, che i soggetti inseriti in graduatoria siano del tutto indifferenti all'esito del presente giudizio, con la conseguenza che correttamente parte ricorrente non ha proceduto alla notifica del gravame nei loro riguardi.

15. Passando al merito della controversia, il Collegio rileva che la graduatoria impugnata, come detto, è stata testualmente adottata in applicazione del limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come novellato dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, il quale prevedeva che il suddetto limite avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L'amministrazione ha, quindi, correttamente proceduto all'applicazione del suddetto limite del 20 %, dal momento che il bando è del 18 luglio 2024 e quindi successivo rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione (17 agosto 2023).

L'amministrazione, inoltre, applicando la disposizione normativa della cui legittimità si dubita, diversamente da quanto fatto con i profili professionali le cui graduatorie sono state approvate nel 2025, ha ritenuto di non poter estendere alla graduatoria impugnata la deroga all'applicazione del limite del 20%.

L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione — nei termini che si sono precisati — comporterebbe invece che l'amministrazione avrebbe dovuto estendere la deroga anche alla graduatoria controversa, con conseguente inclusione dei ricorrenti tra gli idonei.

16. Va altresì precisato che la rilevanza della questione non è venuta meno per effetto dell'accoglimento in via interinale della domanda cautelare, disposto con l'ordinanza n. 3028/2026 di questa Sezione.

Invero, come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 162 del 2021), ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito del giudizio cautelare, è necessario che il potere cautelare del rimettente non sia esaurito, il che si verifica quando, così come avvenuto nella presente controversia, il provvedimento cautelare abbia carattere interinale e provvisorio. Nel caso di specie, infatti, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è stata espressamente disposta in via interinale, nelle more della definizione dell'incidente di costituzionalità, con espressa riserva della decisione definitiva sulla domanda cautelare all'esito della restituzione degli atti da parte della Corte. Il Collegio conserva, pertanto, piena potestà decisoria sull'istanza cautelare, la cui definizione dipende dalla risoluzione della presente questione: ove questa sia dichiarata infondata, la domanda cautelare dovrebbe essere rigettata per carenza del requisito del *fumus boni iuris*, trattandosi di provvedimento conforme al dettato normativo; ove, invece, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della richiamata disposizione di legge, secondo quanto prospettato, il *fumus* sussisterebbe e i ricorrenti dovrebbero essere inseriti in graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta.



V. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

17. Come anticipato, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

18. La questione, in particolare, si ritiene non manifestamente infondata (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) in relazione a due distinti profili, nei termini che si vanno ora ad esporre.

a) Primo profilo: violazione dell'art. 3 della Costituzione per intrinseca contraddittorietà della norma.

19. In primo luogo, il Collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la *regola iuris* introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Invero, la delimitazione temporale contenuta nella disciplina derogatoria si appalesa intrinsecamente irragionevole poiché assume quale criterio selettivo – anche – un elemento incerto e casuale, qual è la data di approvazione della graduatoria, e non invece quello di indizione della procedura concorsuale.

Tale scelta legislativa determina l'effetto paradossale di assoggettare a discipline differenti candidati partecipanti a procedure bandite nel medesimo periodo storico, consentendo, al contempo, l'applicazione della deroga anche a procedure concorsuali bandite successivamente all'introduzione della disciplina stessa. Ne consegue che il criterio prescelto dal legislatore non risulta coerente né con una finalità di tutela dell'affidamento dei concorrenti né con l'esigenza di salvaguardare procedura già avviate, risolvendosi in una distinzione fondata su un elemento meramente occasionale quale è appunto il momento di approvazione della graduatoria. Se, infatti, la *ratio* della disposizione fosse di tutela dell'affidamento dei concorrenti, non sarebbe dato comprendere la ragione per la quale la deroga si applica anche a concorsi banditi nel 2025 (che potenzialmente possono concludersi nel 2026 o, addirittura, nel 2027), rimanendo invece escluse dalla deroga le procedure bandite nel 2024 ma concluse nel 2026; se, invece, la *ratio* fosse quella di salvaguardare le procedure già avviate, il riferimento all'anno di approvazione della graduatoria risulterebbe inconferente.

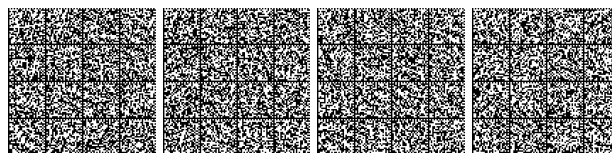
Sul punto, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui «Con riguardo al principio di ragionevolezza va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha desunto dall'art. 3 della Costituzione un canone di razionalità, in relazione al quale, per valutare la legittimità costituzionale di una legge, è necessario svolgere un sindacato di conformità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica (sentenza n. 86 del 2017). Il principio di ragionevolezza, per costante giurisprudenza di questa Corte, risulta leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità *intra legem*, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevolezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere che, quando è disgiunto dal riferimento ad un *tertium comparationis*, può trovare ingresso solo se l'irrazionalità o l'iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile (*ex plurimis*, sentenze n. 195 del 2022, n. 6 del 2019 e n. 86 del 2017)» (cfr. sentenza n. 95 del 2024).

In altri termini, ad avviso di questo Collegio, il giudizio di ragionevolezza sulla disposizione censurata deve concludersi in senso negativo, non sussistendo una conformità tra la regola introdotta e la «causa» normativa che la deve assistere (cfr. sentenze della Corte n. 38 del 2025 e n. 195 del 2022); se, infatti, come detto, la «causa» della norma della disciplina derogatoria in esame sembra essere quella di procrastinare l'effettiva applicabilità della disciplina cd. taglia idonei, non risulta rinvenibile una spiegazione ragionevole del perché da tale deroga debbano essere escluse le procedure concorsuali concluse nel 2026 per il sol fatto che il bando sia del 2024 anziché del 2025, mentre, dall'altra parte, usufruiscono della normativa derogatoria i concorsi pubblici banditi del 2025, le cui graduatorie pertanto è probabile vengano approvate nel 2026, se non addirittura in anni successivi al 2026.

b) Secondo profilo: violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione per disparità di trattamento.

20. In secondo luogo, il Collegio rileva che la disposizione della cui legittimità si dubita è in grado di creare una disparità di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale senza una valida ragione giustificatrice e ciò in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, non vieta al legislatore di introdurre discipline differenziate, ma impone che la diversità di trattamento sia sorretta da una ragionevole giustificazione. Il principio di eguaglianza deve, invece, ritenersi violato quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo diverso senza adeguata ragione giustificatrice oppure quando situazioni differenti siano assoggettate alla medesima disciplina.



Ebbene, sul punto, il Collegio rileva che la disciplina in esame collega l'applicazione del regime derogatorio — anche — alla data di approvazione della graduatoria. Tale elemento presenta caratteristiche peculiari, poiché: *a)* non dipende dal candidato; *b)* non dipende dal merito; *c)* non dipende dalle caratteristiche del concorso; *d)* non è prevedibile al momento della partecipazione; *e)* è rimesso esclusivamente ai tempi organizzativi dell'amministrazione.

La conseguenza è che candidati partecipanti alla medesima procedura concorsuale possono ricevere trattamenti radicalmente differenti solamente perché le graduatorie afferenti ai profili professionali per i quali hanno partecipato sono state approvate in tempi distinti, come appunto avvenuto nel caso che ci occupa in cui alcune graduatorie sono state approvate a fine 2025, mentre altre sono state approvate ad inizio 2026; in questo modo, alcuni hanno beneficiato della deroga, mentre ad altri è stata applicata la disciplina del cd. «taglia idonei». La differenza di trattamento è quindi determinata da poche settimane di scarto nella conclusione delle attività amministrative; inoltre, la differenza di trattamento è dovuta a scelte organizzative dell'amministrazione, non essendo in alcun modo imputabile ai concorrenti.

Ebbene, una simile conseguenza appare difficilmente conciliabile con il principio di ragionevolezza. Il discrimine normativo, invero, risulta sganciato da qualsiasi elemento imputabile ai candidati e finisce per attribuire rilievo decisivo a circostanze meramente organizzative dell'amministrazione, producendo effetti differenziati all'interno di procedure concorsuali disciplinate dallo stesso bando.

21. Né può ritenersi dirimente in senso opposto la giurisprudenza costituzionale secondo cui, in presenza di una disciplina generale e di una disciplina derogatoria, non sarebbe consentito assumere quest'ultima quale *tertium comparationis* al fine di ottenerne una generalizzazione applicativa (*cf.* Corte costituzionale, sentenze n. 98 del 2023, n. 206 del 2004 e n. 298 del 1994).

Nel caso di specie, infatti, non si contesta la mancata estensione di un trattamento di favore ad una categoria diversa da quella individuata dal legislatore, né si assume la disciplina derogatoria quale parametro esterno di comparazione. Ciò che viene censurato è la stessa delimitazione legislativa della categoria beneficiaria, assumendosi che essa sia stata individuata mediante un criterio privo di ragionevole giustificazione. La questione non riguarda, pertanto, il rapporto tra regola generale e regola eccezionale, bensì la ragionevolezza della scelta legislativa di includere alcuni soggetti ed escluderne altri che si trovano in una situazione sostanzialmente identica rispetto alla finalità della disposizione. In particolare, non appare ravvisabile alcuna ragione idonea a giustificare la differenza di trattamento tra candidati inseriti in graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2025 e candidati inseriti in graduatorie approvate immediatamente dopo tale data, soprattutto nei casi in cui tali graduatorie derivino dalla medesima procedura concorsuale o da procedure bandite nel medesimo contesto normativo e temporale; e ciò a maggior ragione se si consideri che se, invece, il bando fosse del 2025, sia le graduatorie del 2025 che quelle del 2026 fruirebbero della deroga. La distinzione operata dal legislatore finisce così per attribuire rilevanza decisiva ad una circostanza meramente accidentale e dipendente dai tempi dell'azione amministrativa, estranea alla posizione dei candidati e priva di collegamento con la *ratio* della disciplina.

Ne consegue che la categoria dei beneficiari risulta delimitata secondo un criterio arbitrario, con conseguente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e parità di trattamento per l'accesso nella pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

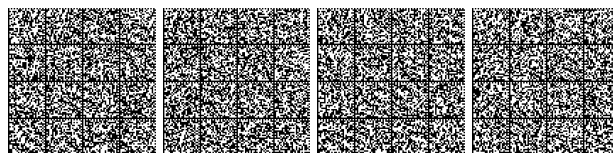
22. In definitiva, l'accoglimento, per le ragioni esposte, della prospettata questione di legittimità costituzionale comporterebbe l'eliminazione dell'ingiustificata esclusione dei soggetti che si trovano nella medesima situazione sostanziale dei destinatari della deroga, mediante l'estensione della disciplina censurata anche alle graduatorie attualmente escluse dal relativo ambito applicativo.

VI. La rimessione della questione

23. Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

24. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della pronuncia della Corte costituzionale decorrerà il termine di legge per la riassunzione del giudizio.

25. Resta riservata alla definizione del giudizio cautelare ogni pronuncia sul relativo *petitum* e sulle spese di lite.



P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio cautelare fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente;

Domenico De Martino, referendario;

Gianluca Amenta, referendario, estensore.

Il Presidente: IANNINI

L'estensore: AMENTA

26C00157

N. 132

*Ordinanza del 3 luglio 2026 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso
proposto da Matteo Calzetta e altri contro Ministero della difesa e Formez PA*

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.

- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 4, comma 9.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

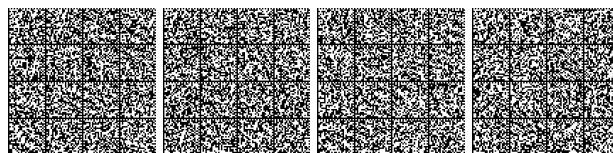
SEZIONE PRIMA BIS

Ha pronunciato:

la seguente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4699 del 2026, proposto da M. C., G. C., G. M., S. M., I. N., A. P., M. R., G. R., R. S., legge T., S. V., E. V., rappresentati e difesi dall'avvocato G. S., con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro:

Ministero della difesa, Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento:

a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0020546 del 23 marzo 2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT55 - assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di mille unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa (bando del 18 luglio 2024 - prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei;

b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT55 - assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di mille unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa (bando del 18 luglio 2024 - prot. n. M_D A0582CC DE120240000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei;

c) della nota di chiarimento prot. n. M_D A0582CC REG2026 0023448 del 2 aprile 2026, avente ad oggetto «Limite massimo dei candidati idonei nelle graduatorie concorsuali (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per mille posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024»;

d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all'applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti;

e per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all'esito della selezione pubblica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della difesa e di Formez Pa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 il dott. G. A. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1. Con bando prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873 del 18 luglio 2024, la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area degli assistenti, per i ruoli del personale civile del Ministero, suddiviso in tredici distinti profili professionali.

La procedura concorsuale, coadiuvata nell'organizzazione da Formez Pa, prevedeva, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, una unica prova, quella scritta, disciplinata dal successivo art. 6, all'esito della quale veniva attribuito un punteggio massimo di 30/30; il comma 4 del citato art. 6 prevedeva testualmente che «La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)». Infine, l'art. 6 disponeva che per ogni profilo professionale le competenti commissioni esaminatrici avrebbero proceduto a stilare la graduatoria di merito sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato al suddetto concorso, presentando domanda per il profilo professionale FT55 (assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi), il quale prevedeva n. 105 posti. Essi hanno superato la prova scritta, tenutasi nelle date del 9 ottobre 2025 e 10 ottobre 2025, conseguendo un punteggio pari e/o superiore a 21/30.

La graduatoria relativa al profilo in questione è stata approvata in data 23 marzo 2026 e pubblicata in data 25 marzo 2023 e la stessa includeva, oltre ai nominativi dei centocinque vincitori, anche l'indicazione che «La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 106^ alla 126^ posizione (applicazione del limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)».

Trattandosi di concorso bandito nel 2024 e di graduatoria approvata nel 2026, agli odierni ricorrenti non ha potuto trovare applicazione la norma derogatoria di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge del 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo la quale: «Alle graduatorie



dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Gli odierni ricorrenti, quindi, non son stati inseriti in graduatoria tra gli idonei.

Per alcuni profili professionali, invece, le graduatorie di merito (*cf.* allegato 4 al ricorso) sono state approvate nel mese di dicembre del 2025. In questi casi, secondo il disposto di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, sopra menzionato, sono stati inseriti in graduatoria tra gli idonei tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio superiore alla votazione minima di 21/30. Rispetto a costoro, quindi, non è stato applicato il limite del 20% degli idonei stabilito dal citato art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Il sig. Matteo Calzetta e gli altri soggetti indicati in epigrafe, con ricorso notificato al Ministero della difesa e a Foromez Pa in data 21 aprile 2026 e depositato in pari data, hanno impugnato la graduatoria di merito riferita al profilo professionale per il quale hanno partecipato, lamentando la mancata inclusione tra gli idonei, nonostante l'avvenuto superamento della prova scritta, avendo essi conseguito un punteggio pari e/o superiore a 21/30.

Riepilogato il quadro normativo applicabile alla fattispecie controversa, i ricorrenti, con le prime quattro censure, sostengono che l'amministrazione avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025; invero, secondo la tesi attorea, una interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in commento imporrebbe la sua estensione anche ai concorsi banditi nel 2024 e conclusisi nel 2026, altrimenti producendosi una differenziazione di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale e, quindi, una violazione della *par condicio* tra i concorrenti che non troverebbe fondamento né nel bando né nella legge e che sarebbe dovuta, tra l'altro, a un fatto del tutto casuale qual è la data di approvazione della graduatoria. Con il quinto motivo di diritto, i ricorrenti, infine, prospettano questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, decreto legislativo n. 165/2001, nella parte in cui non prevede una clausola di uniformità di applicazione del limite del 20% all'interno della medesima procedura concorsuale, consentendo così che candidati del medesimo bando siano trattati diversamente a seconda della data di approvazione della graduatoria del profilo al quale hanno partecipato.

Da ultimo, i ricorrenti hanno formulato domanda cautelare, rappresentando, quanto al *periculum in mora*, il forte rischio che, nelle more del giudizio, il Ministero potrebbe procedere non solo alle assunzioni scorrendo integralmente la graduatoria del concorso controverso, ma anche procedere a bandire nuovi concorsi riferiti ai medesimi profili professionali; sarebbe, invero, provato che l'amministrazione stia già predisponendo ulteriori concorsi volti a soddisfare il proprio fabbisogno di personale in relazione ai medesimi profili professionali banditi col concorso in questione.

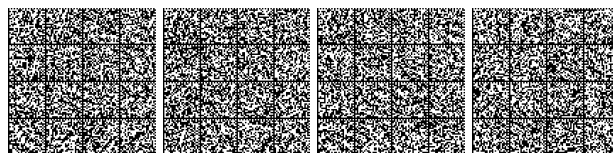
3. Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio e, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, hanno depositato memoria difensiva, con cui, nel merito, è stato chiesto il rigetto del gravame.

4. All'esito della Camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, questa Sezione ha adottato l'ordinanza n. 3029 del 25 maggio 2026 con cui ha accolto in via interinale e provvisoria la proposta istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso, per quanto d'interesse di parte ricorrente, l'efficacia degli atti impugnati, ai soli ed esclusivi fini dell'inclusione dei ricorrenti in graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta. Detto accoglimento provvisorio è stato disposto sul presupposto del rilievo della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

DIRITTO

I. Il quadro normativo rilevante.

5. L'art. 1-bis, comma 1, numero 2), del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023) ha modificato l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 aggiungendo i seguenti periodi: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo».



La disciplina del c.d. «taglia idonei» è stata poi modificata dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, così come modificato dalla legge di conversione n. 112 del 10 agosto 2023, nei termini che seguono: «1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma».

Sempre l'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 stabiliva altresì che «Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Quindi, mentre in passato tutti coloro che superavano con il punteggio minimo le prove concorsuali erano inseriti in graduatoria, a partire dai concorsi banditi successivamente al 17 agosto 2023 (ovverosia alla data di entrata in vigore della legge di conversione) solamente coloro che rientrano nella percentuale del 20 % dopo i vincitori sono considerati idonei e possono pertanto aspirare agli scorrimenti di graduatoria nel biennio di vigenza di cui al comma 1 del citato art. 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

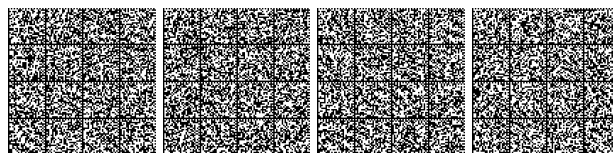
Il legislatore, tuttavia, interveniva nuovamente a modificare la disciplina del c.d. «taglia idonei» con l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 69 del 9 maggio 2025, il quale stabilisce che «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

La disciplina in questione prevede, pertanto, che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025 (le prime due ipotesi sono quelle previste sin dal decreto-legge, mentre l'ultima è stata introdotta con la legge di conversione). Trattasi, con tutta evidenza, di una norma speciale e derogatoria e favorevole per i candidati partecipanti alle suddette procedure concorsuali, i quali hanno il beneficio di non vedersi applicato il meccanismo cd. taglia idonei, con la conseguenza di poter essere considerati idonei in caso di superamento delle prove concorsuali a prescindere dal punteggio ottenuto dagli altri concorrenti. Deve essere evidenziato inoltre che si tratta di una disposizione – parzialmente - retroattiva: la stessa, infatti, è entrata in vigore nel 2025, ma si applica anche ai concorsi banditi precedentemente alla sua entrata in vigore, dal momento che i concorsi pubblici le cui graduatorie sono state approvate nel 2024 e a inizio del 2025 sono stati sicuramente banditi in un momento antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge e i concorsi banditi fino al 14 maggio 2025 sono anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

II. I dubbi di legittimità costituzionale.

6. Alla luce del quadro normativo così ricostruito, il Collegio nutre dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

7. L'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto, infatti, una disciplina derogatoria rispetto al meccanismo della c.d. «taglia idonei» previsto dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La disposizione stabilisce che la limitazione numerica degli idonei non si applica alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 nonché ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2025. La finalità della norma sembra essere quella di posticipare l'effettiva efficacia della normativa cd. taglia idonei, in modo da permettere alle pubbliche amministrazioni di soddisfare il proprio fabbisogno di personale, facendo rientrare tra gli idonei tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali in modo da allargare il bacino di soggetti da poter assumere; mentre, infatti, ai sensi dell'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, detta normativa avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (17 agosto 2023), con la previsione di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 vengono fatte salve le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché le graduatorie riferite a concorsi banditi nel 2025.



8. Se, però, la finalità della norma è questa, il Collegio rileva, in primo luogo, che non è dato comprendere le ragioni per le quali dalla disciplina derogatoria siano state escluse ulteriori ipotesi; in particolare, l'introduzione, avvenuta solamente con la legge di conversione, dell'ipotesi dei concorsi banditi nel 2025 (le cui graduatorie pertanto è probabile che vengano approvate anche negli anni ad esso successivi) sembra voler sottintendere la volontà del legislatore di estendere anche per le graduatorie approvate nel 2026 e negli anni successivi l'applicabilità della norma derogatoria. Tuttavia, la lettera della legge è chiara nel senso di escludere dalla deroga, così come appunto avvenuto nel caso di specie, i concorsi banditi nel 2024 le cui graduatorie siano state approvate nel 2026.

Il Collegio rileva, inoltre, che la disposizione in questione è idonea, così come avvenuto nel caso di specie, a creare una disparità di trattamento all'interno di una medesima procedura concorsuale: infatti, a fronte di un unico bando è ben possibile, ove siano previsti diversi profili, che le relative graduatorie di merito vengano approvate in anni diversi, con la conseguenza che alcune possono usufruire della normativa derogatoria (quelle approvate negli anni 2024 e 2025), mentre alle altre si applica la cd. normativa taglia idonei. Deve essere, inoltre, evidenziato che detta disparità di trattamento tra i concorrenti si produce in ragione di un fatto del tutto casuale e non prevedibile al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ovvero sia la data di approvazione della graduatoria.

9. In altri termini, la questione che si intende sottoporre alla Corte investe, essenzialmente, due distinti profili di possibile incostituzionalità (che qui si anticipano e che saranno sviluppati nell'ambito della trattazione della «non manifesta infondatezza», v. § 17 e seguenti).

In primo luogo, il Collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la *regola iuris* introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Al contempo, essa sembra creare una ingiustificabile disparità di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale, oltre che a porsi in frizione con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, venendosi a creare una discriminazione tra concorrenti dovuta ad un fatto del tutto casuale ed imprevedibile.

III. L'impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata.

10. Prima di investire la Corte costituzionale della questione, il Collegio è tenuto a verificare se sia praticabile un'interpretazione della disposizione conforme ai richiamati parametri costituzionali. Secondo il noto orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 356 del 1996 e n. 148 del 2008), infatti, «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».

11. A tal proposito, sembra al Collegio che il tenore letterale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25/2025 non lasci dubbi circa la sua portata applicativa; come già esposto, infatti, la previsione legislativa in esame stabilisce che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025.

A fronte di una così chiara previsione di legge, il Collegio, in applicazione del criterio di interpretazione letterale della legge stabilito, in via prioritaria, dall'art. 12 delle Preleggi secondo cui «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», non può estendere la portata normativa della disposizione sino a ricomprendervi ulteriori ipotesi; invero, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui, adottando un'interpretazione sistematica e teleologica, la disposizione in questione dovrebbe essere letta nel senso che la deroga si applica a tutte le graduatorie relative a procedure bandite nel 2024 e nel 2025 - sia che le graduatorie siano state approvate entro il 2025, sia che l'approvazione sia slittata al 2026 per ragioni organizzative - non può essere seguita, entrando la stessa in aperto conflitto con la lettera della legge e non potendo il giudice, nel suo sforzo interpretativo, estendere il significato della disposizione di legge fino a creare *ex novo* una nuova norma.

12. In ragione di quanto esposto, il Collegio ritiene impraticabile un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.

IV. La rilevanza della questione.

13. La questione di legittimità costituzionale prospettata è rilevante nel presente giudizio, non potendo questo essere definito «indipendentemente» dalla risoluzione della questione medesima (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87).

14. In via preliminare, il Collegio rileva che, sebbene con il presente ricorso parte attorea abbia proceduto all'impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico e il ricorso stesso sia stato notificato solamente alle amministrazioni resistenti, lo stesso deve ritenersi ammissibile, non esistendo un controinteressato a cui il gravame dovesse essere notificato ai sensi dell'art. 41 c.p.a.

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, «È principio di diritto ormai consolidato quello per cui è onere della parte che intende impugnare la graduatoria di un concorso, notificare il ricorso a tutti i controinteressati, e cioè a tutti e solo coloro che subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento dello stesso mentre, non sono da intendersi come tali coloro la cui posizione in graduatoria è tale da renderli indifferenti all'esito del procedimento. Ne deriva che, qualora il ricorso non venga notificato ad alcun controinteressato effettivo, lo stesso è da considerarsi inammissibile» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5506/12).



Ebbene, nel caso di specie, i soggetti già presenti nella graduatoria non subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso; i ricorrenti non aspirano, infatti, a conseguire un punteggio superiore a quello dei vincitori e degli idonei già presenti in graduatoria, ma sostengono di dover essere inseriti anch'essi in graduatoria nella posizione ad essi spettante in base al punteggio conseguito – naturalmente in posizione peggiore rispetto a quelli ivi presenti – in qualità di idonei, in forza dell'avvenuto superamento della prova scritta. Il Collegio ritiene, pertanto, che i soggetti inseriti in graduatoria siano del tutto indifferenti all'esito del presente giudizio, con la conseguenza che correttamente parte ricorrente non ha proceduto alla notifica del gravame nei loro riguardi.

15. Passando al merito della controversia, il Collegio rileva che la graduatoria impugnata, come detto, è stata testualmente adottata in applicazione del limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come novellato dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, il quale prevedeva che il suddetto limite avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L'amministrazione ha, quindi, correttamente proceduto all'applicazione del suddetto limite del 20 %, dal momento che il bando è del 18 luglio 2024 e quindi successivo rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione (17 agosto 2023).

L'amministrazione, inoltre, applicando la disposizione normativa della cui legittimità si dubita, diversamente da quanto fatto con i profili professionali le cui graduatorie sono state approvate nel 2025, ha ritenuto di non poter estendere alla graduatoria impugnata la deroga all'applicazione del limite del 20%.

L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione – nei termini che si sono precisati – comporterebbe invece che l'amministrazione avrebbe dovuto estendere la deroga anche alla graduatoria controversa, con conseguente inclusione dei ricorrenti tra gli idonei.

16. Va altresì precisato che la rilevanza della questione non è venuta meno per effetto dell'accoglimento in via interinale della domanda cautelare, disposto con l'ordinanza n. 3029/2026 di questa Sezione.

Invero, come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 162 del 2021), ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito del giudizio cautelare, è necessario che il potere cautelare del rimettente non sia esaurito, il che si verifica quando, così come avvenuto nella presente controversia, il provvedimento cautelare abbia carattere interinale e provvisorio. Nel caso di specie, infatti, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è stata espressamente disposta in via interinale, nelle more della definizione dell'incidente di costituzionalità, con espressa riserva della decisione definitiva sulla domanda cautelare all'esito della restituzione degli atti da parte della Corte. Il Collegio conserva, pertanto, piena potestà decisoria sull'istanza cautelare, la cui definizione dipende dalla risoluzione della presente questione: ove questa sia dichiarata infondata, la domanda cautelare dovrebbe essere rigettata per carenza del requisito del *fumus boni iuris*, trattandosi di provvedimento conforme al dettato normativo; ove, invece, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della richiamata disposizione di legge, secondo quanto prospettato, il *fumus* sussisterebbe e i ricorrenti dovrebbero essere inseriti in graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta.

V. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

17. Come anticipato, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

18. La questione, in particolare, si ritiene non manifestamente infondata (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) in relazione a due distinti profili, nei termini che si vanno ora ad esporre.

a) primo profilo: violazione dell'art. 3 della Costituzione per intrinseca contraddittorietà della norma.

19. In primo luogo, il Collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la *regola iuris* introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Invero, la delimitazione temporale contenuta nella disciplina derogatoria si appalesa intrinsecamente irragionevole poiché assume quale criterio selettivo – anche – un elemento incerto e casuale, qual è la data di approvazione della graduatoria, e non invece quello di indizione della procedura concorsuale.

Tale scelta legislativa determina l'effetto paradossale di assoggettare a discipline differenti candidati partecipanti a procedure bandite nel medesimo periodo storico, consentendo, al contempo, l'applicazione della deroga anche a procedure concorsuali bandite successivamente all'introduzione della disciplina stessa. Ne consegue che il criterio prescelto dal legislatore non risulta coerente né con una finalità di tutela dell'affidamento dei concorrenti né con l'esigenza di salvaguardare procedura già avviate, risolvendosi in una distinzione fondata su un elemento meramente occasionale quale è appunto il momento di approvazione della graduatoria. Se, infatti, la *ratio* della disposizione fosse di tutela dell'affidamento dei concorrenti, non sarebbe dato comprendere la ragione per la quale la deroga si applica anche a concorsi banditi nel 2025 (che potenzialmente possono concludersi nel 2026 o, addirittura, nel 2027), rimanendo invece escluse dalla deroga le procedure bandite nel 2024 ma concluse nel 2026; se, invece, la *ratio* fosse quella di salvaguardare le procedure già avviate, il riferimento all'anno di approvazione della graduatoria risulterebbe inconferente.



Sul punto, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui “Con riguardo al principio di ragionevolezza va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha desunto dall’art. 3 Cost. un canone di razionalità, in relazione al quale, per valutare la legittimità costituzionale di una legge, è necessario svolgere un sindacato di conformità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica (sentenza n. 86 del 2017). Il principio di ragionevolezza, per costante giurisprudenza di questa Corte, risulta lesa quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità *intra legem*, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevolezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere che, quando è disgiunto dal riferimento ad un *tertium comparationis*, può trovare ingresso solo se l’irrazionalità o l’iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile (*ex plurimis*, sentenze n. 195 del 2022, n. 6 del 2019 e n. 86 del 2017)» (*cfr.* sentenza n. 95 del 2024).

In altri termini, ad avviso di questo Collegio, il giudizio di ragionevolezza sulla disposizione censurata deve concludersi in senso negativo, non sussistendo una conformità tra la regola introdotta e la «causa» normativa che la deve assistere (*cfr.* sentenze della Corte n. 38 del 2025 e n. 195 del 2022); se, infatti, come detto, la «causa» della norma della disciplina derogatoria in esame sembra essere quella di procrastinare l’effettiva applicabilità della disciplina cd. taglia idonei, non risulta rinvenibile una spiegazione ragionevole del perché da tale deroga debbano essere escluse le procedure concorsuali concluse nel 2026 per il sol fatto che il bando sia del 2024 anziché del 2025, mentre, dall’altra parte, usufruiscono della normativa derogatoria i concorsi pubblici banditi del 2025, le cui graduatorie pertanto è probabile vengano approvate nel 2026, se non addirittura in anni successivi al 2026.

b) secondo profilo: violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione per disparità di trattamento.

20. In secondo luogo, il Collegio rileva che la disposizione della cui legittimità si dubita è in grado di creare una disparità di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale senza una valida ragione giustificatrice e ciò in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione, non vieta al legislatore di introdurre discipline differenziate, ma impone che la diversità di trattamento sia sorretta da una ragionevole giustificazione. Il principio di eguaglianza deve, invece, ritenersi violato quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo diverso senza adeguata ragione giustificatrice oppure quando situazioni differenti siano assoggettate alla medesima disciplina.

Ebbene, sul punto, il Collegio rileva che la disciplina in esame collega l’applicazione del regime derogatorio - anche - alla data di approvazione della graduatoria. Tale elemento presenta caratteristiche peculiari, poiché: a) non dipende dal candidato; b) non dipende dal merito; c) non dipende dalle caratteristiche del concorso; d) non è prevedibile al momento della partecipazione; e) è rimesso esclusivamente ai tempi organizzativi dell’amministrazione.

La conseguenza è che candidati partecipanti alla medesima procedura concorsuale possono ricevere trattamenti radicalmente differenti solamente perché le graduatorie afferenti ai profili professionali per i quali hanno partecipato sono state approvate in tempi distinti, come appunto avvenuto nel caso che ci occupa in cui alcune graduatorie sono state approvate a fine 2025, mentre altre sono state approvate ad inizio 2026; in questo modo, alcuni hanno beneficiato della deroga, mentre ad altri è stata applicata la disciplina del cd. «taglia idonei». La differenza di trattamento è quindi determinata da poche settimane di scarto nella conclusione delle attività amministrative; inoltre, la differenza di trattamento è dovuta a scelte organizzative dell’amministrazione, non essendo in alcun modo imputabile ai concorrenti.

Ebbene, una simile conseguenza appare difficilmente conciliabile con il principio di ragionevolezza. Il discrimine normativo, invero, risulta sganciato da qualsiasi elemento imputabile ai candidati e finisce per attribuire rilievo decisivo a circostanze meramente organizzative dell’amministrazione, producendo effetti differenziati all’interno di procedure concorsuali disciplinate dallo stesso bando.

21. Né può ritenersi dirimente in senso opposto la giurisprudenza costituzionale secondo cui, in presenza di una disciplina generale e di una disciplina derogatoria, non sarebbe consentito assumere quest’ultima quale *tertium comparationis* al fine di ottenerne una generalizzazione applicativa (*cfr.* Corte costituzionale, sentenze n. 98 del 2023, n. 206 del 2004 e n. 298 del 1994).

Nel caso di specie, infatti, non si contesta la mancata estensione di un trattamento di favore ad una categoria diversa da quella individuata dal legislatore, né si assume la disciplina derogatoria quale parametro esterno di comparazione. Ciò che viene censurato è la stessa delimitazione legislativa della categoria beneficiaria, assumendosi che essa sia stata individuata mediante un criterio privo di ragionevole giustificazione. La questione non riguarda, pertanto, il rapporto tra regola generale e regola eccezionale, bensì la ragionevolezza della scelta legislativa di includere alcuni soggetti ed escluderne altri che si trovano in una situazione sostanzialmente identica rispetto alla finalità della disposizione. In particolare, non appare ravvisabile alcuna ragione idonea a giustificare la differenza di trattamento tra candidati inseriti in graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2025 e candidati inseriti in graduatorie approvate immediatamente dopo



tale data, soprattutto nei casi in cui tali graduatorie derivino dalla medesima procedura concorsuale o da procedure bandite nel medesimo contesto normativo e temporale; e ciò a maggior ragione se si consideri che se, invece, il bando fosse del 2025, sia le graduatorie del 2025 che quelle del 2026 fruirebbero della deroga. La distinzione operata dal legislatore finisce così per attribuire rilevanza decisiva ad una circostanza meramente accidentale e dipendente dai tempi dell'azione amministrativa, estranea alla posizione dei candidati e priva di collegamento con la *ratio* della disciplina.

Ne consegue che la categoria dei beneficiari risulta delimitata secondo un criterio arbitrario, con conseguente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e parità di trattamento per l'accesso nella pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

22. In definitiva, l'accoglimento, per le ragioni esposte, della prospettata questione di legittimità costituzionale comporterebbe l'eliminazione dell'ingiustificata esclusione dei soggetti che si trovano nella medesima situazione sostanziale dei destinatari della deroga, mediante l'estensione della disciplina censurata anche alle graduatorie attualmente escluse dal relativo ambito applicativo.

VI. La rimessione della questione

23. Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

24. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della pronuncia della Corte costituzionale decorrerà il termine di legge per la riassunzione del giudizio.

25. Resta riservata alla definizione del giudizio cautelare ogni pronuncia sul relativo *petitum* e sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio cautelare fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente;

Domenico De Martino, referendario;

Gianluca Amenta, referendario, estensore.

IL PRESIDENTE: IANNINI

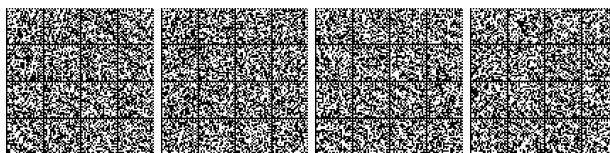
L'estensore: AMENTA

26C00158

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUR-036) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

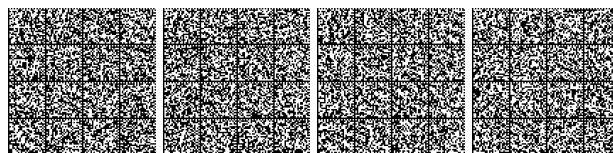
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 4,00

